



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2021
(OR. en)

14135/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0367(COD)**

**ENV 907
MI 864
RELEX 995
CODEC 1504**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 novembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 709 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 709 final.

All.: COM(2021) 709 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.11.2021
COM(2021) 709 final

2021/0367 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE)
2020/1056**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 402 final} - {SWD(2021) 330 final} - {SWD(2021) 331 final} -
{SWD(2021) 332 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nel 2018 il commercio globale di rifiuti ha raggiunto 182 milioni di tonnellate per un valore di circa 80,5 miliardi di EUR¹. Tale commercio è aumentato considerevolmente negli ultimi decenni, con un picco di quasi 250 milioni di tonnellate nel 2011. **L'UE è un attore importante nel commercio globale di rifiuti e volumi notevoli di rifiuti vengono spediti tra gli Stati membri.** Nel 2020 l'UE ha esportato in paesi terzi circa 32,7 milioni di tonnellate di rifiuti, con un aumento del 75 % dal 2004², per un valore di 13 miliardi di EUR. I rottami di metalli ferrosi e non ferrosi, i rifiuti di carta, i rifiuti di plastica, i rifiuti tessili e i rifiuti di vetro rappresentano la maggior parte dei rifiuti esportati dall'UE. L'UE ha altresì importato circa 16 milioni di tonnellate, per un valore di 13,5 miliardi di EUR. Inoltre, ogni anno, circa 67 milioni di tonnellate di rifiuti vengono spediti tra gli Stati membri³ (spedizioni intra-UE di rifiuti).

Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono generare rischi per la salute umana e l'ambiente, in particolare quando non sono controllate correttamente. Allo stesso tempo, tali rifiuti hanno spesso un valore economico positivo, in particolare come materie prime secondarie che possono sostituire e ridurre la dipendenza dalle materie prime e quindi contribuire a un'economia più circolare.

Misure di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti sono in vigore nell'UE sin dal 1984. Nel 1989 è stata adottata la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) con l'obiettivo di affrontare i gravi problemi legati ai depositi di rifiuti tossici importati dall'estero in varie parti del mondo in via di sviluppo. Nel 1992 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato una decisione⁴ giuridicamente vincolante sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (decisione OCSE).

Il regolamento (CE) n. 1013/2006⁵ ("regolamento sulle spedizioni di rifiuti") attua nel diritto dell'Unione le disposizioni della convenzione di Basilea e della decisione OCSE.

¹ Yamaguchi, S (2021, di prossima pubblicazione), *International trade and circular economy – Policy alignment*, Documenti di lavoro dell'OCSE su commercio e ambiente, Pubblicazioni OCSE, Parigi,

[http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/TAD/ENV/JWPT E\(2020\)2/FINAL&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/TAD/ENV/JWPT E(2020)2/FINAL&docLanguage=En). - <https://doi.org/10.1787/18166881>.

² Per maggiori informazioni cfr.: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210420-1#:~:text=In%202020%2C%20EU%20exports%20of,16.0%20million%20tonnes%20in%202020.>

³ Fonte: Comext.

⁴ Decisione C(92)39/FINAL del Consiglio OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. Tale decisione è stata modificata e la versione attualmente in vigore è la decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (OCSE/LEGAL/0266).

⁵ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Per determinati aspetti, il regolamento sulle spedizioni di rifiuti contiene misure di controllo più severe rispetto alla convenzione di Basilea. Il regolamento impone agli Stati membri di assicurare che le spedizioni e le operazioni di trattamento dei rifiuti siano gestite in modo da proteggere l'ambiente e la salute umana dagli eventuali effetti negativi derivanti da tali rifiuti. Il regolamento stabilisce meccanismi di controllo per l'esportazione e l'importazione di rifiuti tra l'UE e paesi terzi, nonché per spedizioni tra Stati membri. I tipi di controlli previsti dal regolamento dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti (ad esempio pericolosi, non pericolosi), dalla loro destinazione e dal loro trattamento nel quadro del recupero (ad esempio il riciclaggio) o dello smaltimento (ad esempio in discarica). Il regolamento prevede inoltre divieti di esportazione per talune categorie di rifiuti e talune destinazioni: l'esempio più importante è il divieto di esportare rifiuti pericolosi dall'UE verso paesi non appartenenti all'OCSE.

L'obiettivo generale della revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è aumentare il livello di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica dagli impatti delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Affronta i problemi individuati nella valutazione di tale regolamento pubblicata dalla Commissione nel gennaio del 2020⁶ (cfr. maggiori informazioni al riguardo al punto 3).

La revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti risponde altresì alla richiesta del Green Deal europeo⁷ e del piano d'azione per l'economia circolare⁸ di rivedere tale regolamento con l'obiettivo di:

- facilitare le spedizioni di rifiuti per il riutilizzo e il riciclaggio nell'UE;
- assicurare che l'UE non esporti in paesi terzi le proprie sfide in materia di rifiuti; e
- affrontare le spedizioni illegali di rifiuti.

Il Green Deal europeo e la strategia industriale⁹, compreso il suo aggiornamento¹⁰, hanno inoltre riconosciuto che l'accesso alle materie prime è d'importanza strategica e una conditio sine qua non per la transizione verde e digitale dell'Europa. Il piano d'azione per le materie prime critiche¹¹ ha messo in evidenza le importanti quantità di risorse che escono dall'Europa sotto forma di rifiuti anziché essere riciclate in materie prime secondarie e contribuire così alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento per gli ecosistemi industriali europei.

Anche il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una revisione ambiziosa del regolamento sulle spedizioni di rifiuti¹².

⁶ SWD(2020) 26 final.

⁷ COM(2019) 640 final.

⁸ COM(2020) 98 final.

⁹ COM(2020) 102 final.

¹⁰ COM(2021) 350 final.

¹¹ COM(2020) 474 final.

¹² Cfr. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/it/pdf>.

e

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Esistono sinergie tra il regolamento sulle spedizioni di rifiuti e altri atti legislativi europei sui rifiuti, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti¹³ e le direttive inerenti flussi specifici di rifiuti. La direttiva sui veicoli fuori uso¹⁴, la direttiva sulle pile¹⁵, la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio¹⁶ e la direttiva RAEE¹⁷ contengono tutte disposizioni specifiche sui movimenti transfrontalieri di flussi di rifiuti specificati che fanno riferimento al regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Esistono anche sinergie tra il regolamento sulle spedizioni di rifiuti e altri atti legislativi dell'UE pertinenti per le spedizioni di rifiuti, in particolare la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente¹⁸. Questa direttiva configura come reato le spedizioni di rifiuti gestite dalla criminalità e integra le disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti intese a garantire la sua applicazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica esistente del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del trattato. L'articolo 191 riguarda la politica dell'UE in materia di ambiente, che deve contribuire a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; e
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

- **Sussidiarietà**

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti assicura che la legislazione globale sui rifiuti dell'UE non venga aggirata spedendo questi ultimi in paesi terzi nei quali le norme e le prestazioni in materia di gestione dei rifiuti differiscono notevolmente da quelle esistenti nell'UE. È importante stabilire a livello UE norme comuni sul controllo dei movimenti

¹³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹⁴ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

¹⁵ Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

¹⁷ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

¹⁸ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

transfrontalieri di rifiuti al fine di evitare una situazione nella quale gli operatori illegali sceglierebbero esportare i rifiuti dall'Unione attraverso Stati membri con norme interne meno severe di altri (scenario di port hopping). Le norme dell'UE sono giustificate anche per le spedizioni intra-UE di rifiuti dato che l'industria UE dei rifiuti è altamente integrata, nonché al fine di assicurare parità di trattamento e chiarezza giuridica per tutti gli operatori economici in questo settore.

- **Proporzionalità**

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti assicura la coerenza nell'attuazione da parte di ogni Stato membro della convenzione di Basilea e della decisione OCSE ed evita pertanto gli ostacoli alle spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE o gli impedimenti al buon funzionamento del mercato interno dell'Unione. L'approccio dell'UE alla spedizione di rifiuti è inoltre più severo rispetto alla convenzione di Basilea quando si tratta di esportazione di rifiuti, in quanto vieta l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento al di fuori dei paesi EFTA, nonché l'esportazione di alcuni rifiuti non pericolosi¹⁹ al di fuori dell'OCSE. L'approccio a livello UE presenta un evidente valore aggiunto ambientale rispetto ai risultati che può conseguire ciascuno Stato membro che si affida individualmente alla convenzione di Basilea. In effetti l'UE è una delle poche parti della convenzione di Basilea ad applicare norme così severe.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Nel 1984 è stata adottata la direttiva 84/631/CEE del Consiglio²⁰, del 6 dicembre 1984, che ha introdotto misure a livello UE in materia di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La direttiva riguardava le spedizioni di rifiuti pericolosi. Richiedeva una procedura di previo assenso informato per i paesi interessati, consentendo loro di opporsi a una spedizione specifica.

La direttiva 84/631/CEE è stata modificata dalla direttiva 86/279/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, che ha introdotto disposizioni aggiuntive per migliorare il monitoraggio delle esportazioni di rifiuti dalla Comunità. In seguito agli sviluppi internazionali nel contesto della Convenzione di Basilea e dell'OCSE, nel 1993 è stato adottato il primo regolamento sulle spedizioni di rifiuti (regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, che abroga la direttiva 84/631/CEE).

È importante osservare che in quel momento, per garantire un'applicazione simultanea e armonizzata delle relative norme in tutti gli Stati membri, si è deciso di adottare un regolamento piuttosto che una direttiva. La scelta di un regolamento rimane giustificata in quanto stabilisce prescrizioni dirette per tutti gli operatori, fornendo così la necessaria certezza del diritto e la possibilità di esecuzione di un mercato completamente integrato in tutta l'UE. Un regolamento assicura inoltre che gli obblighi siano attuati contemporaneamente e nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri.

¹⁹ Gli "altri rifiuti" elencati nell'allegato II della convenzione di Basilea.

²⁰ Direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (*GU* 326 del 13.12.1984, pag. 31).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti è stato valutato secondo cinque criteri: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. È stato preso in considerazione anche il regolamento (CE) n.1418/2007 della Commissione, adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Le conclusioni principali della valutazione sono riportate di seguito.

- Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti ha stabilito un quadro giuridico solido che è stato attuato dagli Stati membri. In generale si è dimostrato efficace nel conseguire i suoi due obiettivi principali: proteggere l'ambiente e la salute umana dagli effetti negativi delle spedizioni di rifiuti; e attuare gli impegni internazionali dell'UE in questo settore. Ha portato a un migliore controllo delle spedizioni di rifiuti e ha contribuito alla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti a livello nazionale e UE;
- allo stesso tempo, livelli e modi diversi di applicare e far rispettare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, spesso combinati con interpretazioni diverse delle sue disposizioni e vari regimi di ispezione, hanno ostacolato la sua attuazione ottimale in tutta l'UE. Tali fattori limitano o scoraggiano le spedizioni legali di materiali di rifiuti di buona qualità agli impianti di riciclaggio, che sono importanti per la transizione verso un'economia circolare nell'UE;
- per quanto concerne l'esportazione di rifiuti dall'UE, specialmente quelli non pericolosi, una grande lacuna è costituita dall'insufficiente sorveglianza delle condizioni in cui tali rifiuti sono gestiti nei paesi di destinazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, l'esportazione di alcuni rifiuti dall'UE ha creato problemi ambientali e di sanità pubblica nei paesi di destinazione. Rappresenta anche una perdita di risorse per le industrie di riciclaggio dell'UE;
- anche le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall'UE rimangono un problema considerevole in ragione della natura generale delle disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Ciò riguarda in particolare gli elementi che devono essere controllati dalle autorità competenti, ad esempio la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la garanzia dell'osservanza del regolamento. Questo problema è però anche dovuto a carenze nell'attuare e far rispettare il regolamento.

Tali conclusioni hanno contribuito alla definizione degli obiettivi perseguiti dalla revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

• CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

I portatori di interessi sono stati consultati durante l'intero processo di valutazione e l'intero processo della valutazione d'impatto, che sono serviti a preparare la revisione del

regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Nel 2018, al fine di preparare la valutazione, sono stati organizzati una consultazione pubblica aperta e un seminario. Una valutazione d'impatto iniziale è stata poi pubblicata l'11 marzo 2020 al fine di ottenere un riscontro pubblico, che è stato seguito da una consultazione pubblica aperta fino al 30 luglio 2020 e da un seminario tenutosi il 23-24 settembre 2020. Inoltre, nel contesto del processo di valutazione d'impatto, si sono svolte diverse consultazioni mirate con un ampio numero di portatori di interessi. Maggiori informazioni in merito a tale processo di consultazione sono riportate negli allegati 2 e 3 della relazione sulla valutazione d'impatto.

I portatori di interessi e gli Stati membri hanno concordato in genere con le conclusioni principali della valutazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e con la necessità di rivederlo per affrontare le criticità evidenziate nelle conclusioni.

Per quanto concerne la questione delle spedizioni intra-UE di rifiuti, gli operatori economici hanno espresso un forte sostegno a favore di una modernizzazione delle procedure applicabili alle spedizioni di rifiuti e all'adozione di misure dell'UE per evitare una frammentazione del mercato interno dell'Unione. Hanno chiesto in particolare la digitalizzazione della procedura di notifica, un migliore funzionamento delle procedure accelerate, la definizione di norme comuni per l'adozione di decisioni circa la classificazione dei rifiuti e una migliore standardizzazione del calcolo delle garanzie finanziarie. I pareri espressi dalla società civile hanno sottolineato la necessità di un migliore allineamento del regolamento rispetto al principio di prossimità e alla gerarchia dei rifiuti. Al contrario, alcuni operatori economici hanno indicato che il regolamento non dovrebbe stabilire disposizioni sostanziali (che sono stabilite in altre normative) bensì limitarsi agli obblighi procedurali per la spedizione dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'esportazione dall'UE, i portatori di interessi hanno in generale riconosciuto che il regolamento dovrebbe essere modificato per evitare situazioni nelle quali i rifiuti esportati dall'UE sono gestiti in modo scorretto nei paesi di destinazione. Sono stati espressi punti di vista differenti sulle possibili soluzioni per affrontare tale problema. Alcuni portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni in merito alle misure che potrebbero causare perturbazioni del commercio mondiale dei rifiuti di alta qualità, nonché sull'impatto di tali misure sul settore UE attualmente coinvolto nella raccolta, nella cernita e nel riciclaggio dei rifiuti. In particolare hanno sottolineato il fatto che potrebbero non esservi capacità sufficienti nell'UE per trattare i rifiuti che sono attualmente esportati dall'UE. Questo punto di vista non è stato condiviso da alcuni altri operatori economici, che hanno indicato che tale capacità sarebbe invece disponibile. La società civile ha insistito sulla necessità che l'UE stabilisca misure molto restrittive per l'esportazione di rifiuti di plastica dall'UE.

In generale i portatori di interessi hanno espresso il loro sostegno a favore del **rafforzamento delle disposizioni contro le spedizioni illegali di rifiuti**.

La proposta della Commissione tiene conto delle opinioni espresse e presenta un approccio proporzionato per affrontare i problemi individuati nella valutazione. Ciò è vero in particolare nel caso delle misure relative all'esportazione di rifiuti, che non equivalgono a un divieto indiscriminato di esportazione e che si applicheranno solo 3 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto. Tutti i portatori di interessi e i paesi terzi disporranno quindi di tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione delle nuove norme.

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione d'impatto per la revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è stata sostenuta da uno studio condotto da esperti esterni. Tali esperti hanno lavorato a stretto contatto con la Commissione nelle diverse fasi dello studio. La Commissione ha altresì utilizzato numerose altre fonti d'informazione per preparare tale proposta.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver affrontato le osservazioni del comitato per il controllo normativo contenute nel suo parere negativo del 9 aprile 2021, una valutazione d'impatto riveduta ha ottenuto un parere positivo il 4 giugno 2021. Nel suo parere finale il comitato ha chiesto ulteriori dettagli, principalmente in merito al confronto delle opzioni affrontate nella valutazione d'impatto.

La valutazione dell'impatto ha esaminato quattro opzioni strategiche.

L'opzione strategica 1 corrisponde allo scenario di base. Tale opzione presuppone che la convenzione di Basilea e la decisione OCSE rimangano sostanzialmente invariate almeno fino al 2030. Presuppone inoltre che l'attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti, compreso il suo regolamento delegato, continueranno ad essere applicabili. La sua attuazione attuale continuerà e l'armonizzazione tra gli Stati membri sarà ulteriormente perseguita attraverso gli sforzi esistenti, in particolare lo sviluppo di orientamenti e scambi ad hoc tra gli Stati membri, soprattutto attraverso i corrispondenti per le spedizioni di rifiuti²¹. L'UE continuerà inoltre a promuovere misure globali per migliorare il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e la gestione dei rifiuti in seno alle organizzazioni internazionali, in particolare presso la convenzione di Basilea e l'OCSE.

La tabella che segue offre una panoramica delle opzioni 2, 3 e 4, che costituiscono delle alternative all'opzione 1 (scenario di base) e la combinazione di misure in tali opzioni.

Misure	Opzione 2 (modifiche mirate)	Opzione 3 (modifiche strutturali)	Opzione 4 (modifiche di ampia portata)
Obiettivo 1: facilitare le spedizioni all'interno dell'UE, in particolare per allineare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti rispetto agli obiettivi dell'economia circolare			
1a) Migliorare il regime degli impianti "titolari di autorizzazione preventiva"	x		x
1b) Semplificare la procedura di notifica	x		x
1c) Chiarire la portata del regolamento sulle spedizioni di rifiuti	x		x

²¹ Rappresentanti designati dagli Stati membri e dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

1d) Istituire un sistema di interscambio elettronico dei dati (EDI, Electronic Data Interchange) obbligatorio a livello UE		X	X
1e) Semplificare il sistema di garanzie finanziarie armonizzando il calcolo dell'importo richiesto nel quadro della garanzia		X	X
1f) Assicurare il riconoscimento reciproco a livello UE dei vettori di rifiuti pericolosi registrati in uno Stato membro		X	
1g) Allineare le disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti alla gerarchia dei rifiuti	X		X
1h) Formulare orientamenti in merito a questioni attualmente problematiche	X		
1i) Garantire l'allineamento con le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti concernenti la cessazione della qualifica di rifiuto e i sottoprodotti	X		X
1j) Incaricare la Commissione di fissare, mediante atti delegati o di esecuzione, soglie di contaminazione dei rifiuti al fine di stabilire se debbano essere soggetti o meno alla procedura di notifica		X	X
1k) Stabilire il riconoscimento reciproco dei criteri nazionali di cessazione della qualifica di rifiuto ai fini delle spedizioni di rifiuti		X	
1l) Stabilire il riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali in relazione alla natura pericolosa dei rifiuti ai fini delle spedizioni di rifiuti		X	
Obiettivo 2: assicurare che i rifiuti esportati dall'UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto			
2a) Specificare gli obblighi degli esportatori e delle autorità pubbliche di assicurare e verificare che i rifiuti esportati nei paesi terzi siano gestiti in modo ecologicamente corretto	X		X

2b) Incaricare la Commissione di stabilire criteri per operare una differenziazione tra beni usati e rifiuti, per flussi specifici di rifiuti per i quali l'esportazione in paesi terzi genera sfide particolari	X		X
2c) Stabilire un nuovo quadro nel contesto del quale i paesi non appartenenti all'OCSE devono notificare all'UE la loro volontà di importare rifiuti verdi e dimostrare la loro capacità di trattarli in modo sostenibile secondo i criteri stabiliti		X	X
2d) Esigere che l'esportazione di rifiuti verdi dai paesi OCSE sia soggetta alla procedura di notifica		X	
2e) Istituire una procedura specifica per monitorare l'esportazione di rifiuti verso i paesi dell'OCSE e mitigare i problemi ambientali che potrebbero essere causati da tali esportazioni		X	X
Obiettivo 3: contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti intra e in partenza dall'UE			
3a) Migliorare le disposizioni in materia di ispezioni, di garanzia dell'osservanza e di seguito dato	X		X
3b) Emanare orientamenti in merito a ispezioni efficienti e pratiche intese a garantire l'osservanza delle norme	X		
3c) Conferire alla Commissione (attraverso l'OLAF) il potere di condurre azioni investigative e di coordinamento transnazionali contro il traffico di rifiuti nell'UE	X		X
3d) Rafforzare le disposizioni esistenti in merito a violazioni e sanzioni	X		X
3e) Migliorare la rintracciabilità delle spedizioni di rifiuti verdi		X	X
3f) Facilitare la cooperazione tra le autorità di contrasto a livello nazionale	X		X

3g) Creare un gruppo dedicato a livello UE incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione intesa a garantire l'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti		x	x
--	--	---	---

L'opzione strategica 2 (modifiche mirate) prevede un pacchetto di misure capaci di affrontare in modo efficace e, in una certa misura, efficiente alcuni dei problemi che ostacolano il buon funzionamento del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Rispetto allo scenario di base, le modifiche mirate forniscono risposte efficaci e coerenti per il conseguimento di obiettivi specifici, in particolare ai fini della riduzione dell'onere amministrativo e dell'aumento delle spedizioni per il trattamento di rifiuti di livello più elevato nella gerarchia dei rifiuti. Tuttavia le misure previste da sole non sarebbero in grado di fornire i massimi benefici, soprattutto in ragione della minore efficienza e della minore coerenza interna. Rispetto alle modifiche strutturali (opzione 3), questa opzione affronta soltanto parzialmente le sfide legate all'esportazione dei rifiuti (obiettivo 2). Le misure mirano a trattare soltanto alcune aree problematiche, ad esempio stabilendo criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti (2b) o specificando gli obblighi per gli esportatori (2a). I maggiori benefici nel contesto di questa opzione sono individuati per le misure da 3a a 3d e 3f, destinate a contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall'UE (obiettivo 3).

Nel quadro dell'**opzione strategica 3 (modifiche strutturali)**, le misure 1d, 1e e 1f rispondono direttamente alle preoccupazioni dei portatori di interessi riguardo ai costi associati ai ritardi delle spedizioni intra-UE e ridurrebbero significativamente gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche e gli operatori economici (obiettivo 1). L'introduzione delle misure 2c, 2d e 2e istituirebbe un quadro procedurale a livello UE per garantire che i rifiuti esportati dall'UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto. È considerata una risposta proporzionata e sistematica all'obiettivo 2. Talune modifiche non sarebbero sufficienti e coerenti nella misura sufficiente per conseguire l'effetto necessario a livello degli Stati membri. Ciò è vero in particolare per le misure proposte 3e e 3g destinate a contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti (obiettivo 3).

Dalla valutazione d'impatto è emerso che le azioni intraprese nel quadro delle opzioni 2 o 3 non consentirebbero di conseguire tutti gli obiettivi della revisione nel modo più efficace, efficiente e proporzionato possibile. Rispetto a tali opzioni, l'**opzione strategica 4**, che combina le misure creando una combinazione di **modifiche di ampia portata**, risulterebbe maggiormente efficace, in modo efficiente e proporzionato.

L'opzione prescelta è pertanto la 4. La combinazione di modifiche mirate e strutturali scelte sfocerebbe in un approccio equilibrato in termini di efficacia (conseguimento degli obiettivi) ed efficienza (efficacia in termini di costi). Mira ad assicurare che il presente regolamento possa facilitare le spedizioni intra-UE in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, sostenere l'obiettivo dell'Unione di smettere di esportare le sue sfide in materia di rifiuti in paesi terzi, e di contribuire a contrastare con più efficacia le spedizioni illegali di rifiuti, senza rischiare costi eccessivi o perturbazioni. Risponde tanto i) alla necessità di misure nuove efficaci ai fini del conseguimento dei tre obiettivi,

quanto ii) all'importanza che essi siano attuabili senza creare oneri eccessivi o impatti indesiderati.

L'opzione 4 è altresì proporzionata agli obiettivi che la presente revisione cerca di conseguire.

- Per quanto concerne l'obiettivo 1 sulle spedizioni intra-UE di rifiuti, tutte le misure di cui all'opzione 4 sono necessarie per ottenere un'integrazione migliore del mercato interno dell'UE per i rifiuti, guidando tali spedizioni verso il riciclaggio. Rappresenteranno modifiche importanti per le procedure attualmente applicabili alle spedizioni, che avranno un effetto tanto sugli operatori economici quanto sulle pubbliche amministrazioni. Tali misure genereranno importanti guadagni per entrambi tali soggetti, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e dei ritardi, nonché il trattamento più efficiente delle informazioni. Contribuiranno altresì a sostenere la transizione verso un'economia circolare nell'UE, creando così benefici in termini di protezione dell'ambiente. Tali guadagni compenseranno ampiamente i costi legati all'istituzione delle nuove misure, in particolare il regime di interscambio elettronico di dati (misura 1d)²². L'obbligo di digitalizzare la procedura di notifica per le spedizioni intra-UE di rifiuti attraverso il sistema di interscambio elettronico dei dati diventerà effettivo soltanto ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sulle spedizioni di rifiuti riveduto; inoltre il lavoro preparatorio con gli Stati membri e i portatori di interessi è già in corso al fine di prepararsi a tale nuovo regime;
- per quanto concerne il secondo obiettivo, l'opzione 4 porterà a importanti cambiamenti negli approcci dell'UE e nel quadro normativo che si applica all'esportazione di rifiuti in provenienza dall'UE. Ciò è necessario perché l'attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti non è riuscito a conseguire l'obiettivo di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti esportati dall'UE, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Una caratteristica importante dell'opzione 4 risiede nel fatto che richiederà tanto agli operatori economici quanto alle autorità pubbliche di intraprendere azioni concrete per verificare che i rifiuti esportati dall'UE siano trattati in modo sostenibile nei paesi di destinazione. Ciò assicurerà che siano fornite garanzie tanto a livello di paese (misure 2c e 2e) quanto di impianto (misura 2a) sul trattamento sostenibile dei rifiuti nei paesi di destinazione. Tali misure dovrebbero generare importanti benefici ambientali. Avranno altresì degli impatti economici. Per taluni operatori, in particolare quelli che trattano i rifiuti trasformandoli in materiali secondari nell'UE, ciò porterebbe potenzialmente a maggiori quantità di materie prime disponibili a un prezzo inferiore, di conseguenza tale circostanza avrebbe un impatto complessivo positivo. Per gli operatori che spediscono rifiuti dall'UE, l'impatto dipenderà dalla disponibilità di prove sul fatto che i rifiuti esportati nei paesi di destinazione siano trattati in modo ecologicamente corretto. È probabile che di conseguenza l'esportazione verso alcuni paesi potrebbe diventare più difficile, una circostanza questa che inciderebbe negativamente sulle imprese che esportano rifiuti in tali paesi. I costi derivanti

²²

In linea con in principi stabiliti nel quadro europeo di interoperabilità (COM(2017)134). Le scelte di sviluppo e di appalto nel settore IT saranno subordinate all'approvazione del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

da questa situazione sono comunque limitati e sono superati dai benefici ambientali complessivi delle misure. Infine è altresì importante sottolineare che la proporzionalità è garantita dal fatto che le misure di cui all'opzione 4:

- applicherebbero un regime diverso tra i paesi di destinazione, con un controllo maggiore sui paesi nei quali le pratiche di gestione dei rifiuti sono considerate meno sostenibili rispetto a quanto avviene nell'UE (paesi non appartenenti all'OCSE);
 - istituirebbero un meccanismo, senza alcun divieto indiscriminato, ai sensi del quale i paesi importatori hanno la possibilità di importare rifiuti dall'UE qualora dimostrino di essere in grado di trattare i rifiuti in modo sostenibile; e
 - entrerebbero in vigore soltanto 3 anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche contemplate nel regolamento, lasciando un periodo di transizione affinché tutte le parti coinvolte si preparino alle nuove norme;
- per quanto concerne il terzo obiettivo, l'opzione 4 prevede una serie di misure destinate a migliorare la garanzia dell'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Tali misure sono necessarie per aumentare le capacità degli Stati membri e della Commissione di ridurre le spedizioni illegali di rifiuti. Dette misure non comportano alcun compito fondamentalmente nuovo o costi aggiuntivi per gli operatori e gli Stati membri. Un regime di contrasto più efficace contribuirebbe a prevenire o ridurre il volume delle spedizioni illegali e a fornire risparmi significativi sui costi per la bonifica e la reimportazione, nonché risparmi indiretti per gli Stati membri nei quali i rifiuti transitano. Un migliore contrasto dovrebbe portare altresì a una minore perdita di entrate fiscali. Inoltre, oltre alle misure proposte, la Commissione utilizzerà un'ampia gamma di strumenti per continuare a sostenere gli sforzi degli Stati membri a favore di una migliore attuazione ed esecuzione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Sono state già intraprese numerose iniziative a livello dell'UE contro il traffico illecito di rifiuti, che costituisce una delle priorità della politica generale dell'UE in materia di criminalità organizzata²³. L'UE sta inoltre fornendo sostegno finanziario a progetti operativi contro il traffico di rifiuti²⁴. La Commissione assiste inoltre gli Stati membri in questo settore attraverso il Forum sulla conformità e la governance ambientali²⁵, il programma TAIEX-EIR PEER 2 PEER²⁶ e il pacchetto di formazione sul diritto ambientale dell'UE²⁷.

La figura 1 che segue fornisce una panoramica schematica dell'opzione prescelta e delle misure che contiene. Una descrizione più dettagliata del modo in cui l'opzione prescelta consegue gli obiettivi del riesame del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è presentata nell'allegato 14 della relazione sulla valutazione d'impatto.

²³ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9450-2017-INIT/it/pdf>.

²⁴ Ad esempio: <https://www.wasteorceproject.eu/>, <http://www.lifsmartwaste.com/>, <https://opfawaste-project.eu/> o <https://www.sweap.eu/>.

²⁵ https://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm.

²⁶ https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm.

²⁷ https://ec.europa.eu/environment/legal/law/training_package.htm.




Figura 1 – Panoramica delle misure previste nell'opzione prescelta

In termini di **impatto economico complessivo**, la presente opzione prescelta dovrebbe comportare risparmi significativi per gli operatori che spediscono i rifiuti e per le autorità che si occupano delle procedure di autorizzazione e monitoraggio di tali spedizioni, in particolare grazie alla creazione del sistema di interscambio elettronico dei dati. Ciò dovrebbe determinare risparmi dell'ordine di 1,4 milioni di EUR l'anno. Ulteriori misure destinate a modernizzare e semplificare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti porteranno risparmi aggiuntivi. Altri impatti economici importanti giungeranno dalle misure legate all'esportazione di rifiuti, che dovrebbero rappresentare un guadagno economico complessivo per l'economia dell'UE, sulla base dei dati del 2019, che oscilla tra 200 e 500 milioni di EUR l'anno, a seconda del quantitativo di rifiuti che vengono trattenuti nell'UE. Per gli operatori economici stabiliti nell'UE, gli impatti di tali misure saranno molto variegati a seconda della loro posizione nella catena del valore e dei tipi di rifiuti interessati. Alcuni di coloro che sono coinvolti nell'esportazione di tali rifiuti vedranno probabilmente aumentare i costi per l'esportazione di tali rifiuti oppure si rivolgeranno ad altri acquirenti nell'UE, dove potrebbero ottenere prezzi più bassi per i loro rifiuti. Le imprese che esportano rifiuti dovrebbero altresì istituire (o acquistare) sistemi di audit per verificare che gli impianti nei paesi terzi svolgano attività di gestione dei rifiuti in modo sostenibile; ciò comporterebbe costi nuovi ma moderati. Al contrario, gli operatori economici che riciclano o trattano i rifiuti nell'UE possono essere in grado di utilizzare un quantitativo maggiore di rifiuti come materia prima, che dovrebbero essere in grado di acquistare a un prezzo inferiore rispetto allo scenario di base. Le misure concernenti le spedizioni illegali dovrebbero avvantaggiare gli operatori che si comportano legalmente in quanto contribuiranno ad affrontare le attività illegali che rappresentano una concorrenza diretta alle attività degli operatori che si comportano legalmente. Per le imprese ubicate in paesi terzi che trasportano e trattano rifiuti importati dall'UE, l'effetto sarebbe positivo per quelle che svolgono le loro attività in modo ecologicamente corretto, dato che l'audit consoliderebbe le loro attività e la loro competitività, anche se potrebbe comportare altresì alcuni costi per aggiornare le loro infrastrutture e norme nel breve termine. L'impatto sarebbe negativo per quelle imprese che non sono in grado di rispettare i criteri di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti stabiliti nei sistemi di audit, dato che perderebbero clienti dall'UE.

Le piccole e medie imprese (PMI) trarranno grande beneficio dalle misure progettate per facilitare le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE. Gli ostacoli e gli oneri legati alle carenze delle procedure attuali rappresentano in proporzione un onere maggiore per tali imprese piuttosto che per quelle di dimensioni maggiori. Le misure sull'esportazione di rifiuti incideranno sulle PMI coinvolte in attività commerciali legate all'esportazione. Tali imprese sosterranno costi nuovi per effettuare gli audit presso gli impianti in cui spediscono i loro rifiuti. Tali costi rimangono tuttavia limitati e potrebbero essere messi in comune con altre PMI, in particolare attraverso le organizzazioni in materia di responsabilità dei produttori²⁸. Infine, la prospettiva secondo la quale un quantitativo maggiore di rifiuti rimarrà nell'UE, associata ai nuovi obiettivi e agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per assicurarne il riciclaggio, rappresenterà altresì un'opportunità per le PMI di sviluppare progetti e tecnologie innovativi per il riciclaggio di rifiuti il cui trattamento pone sfide particolari, come nel caso dei rifiuti di plastica e tessili.

²⁸ Con "organizzazione in materia di responsabilità dei produttori" si intende un soggetto collettivo creato da produttori o attraverso la normativa, che diventa responsabile del soddisfacimento di obblighi di recupero e riciclaggio dei singoli produttori.

Questa opzione prescelta dovrebbe determinare un **significativo impatto ambientale complessivo positivo**. Le misure concepite per facilitare la spedizione di rifiuti per il riutilizzo e il riciclaggio nell'UE porteranno al trattamento in migliori condizioni ambientali di un quantitativo maggiore di rifiuti. Tali misure porterebbero altresì a quantitativi maggiori di materiali secondari disponibili nell'UE, che sostituirebbero i materiali grezzi come materie prime per un determinato numero di settori basati nell'UE. Le misure proposte relative all'esportazione di rifiuti avrebbero impatti ambientali positivi, in quanto garantirebbero meglio che le spedizioni di rifiuti verso paesi terzi siano gestite in modo ecologicamente corretto. Inoltre porterebbe potenzialmente a trattenere nell'UE tra i 2,4 e i 6 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, che verrebbero trattati secondo le norme dell'UE e trasformati in materiali secondari. Sebbene non sia possibile eseguire un impatto monetizzato di tutti questi guadagni ambientali, i benefici legati a un migliore trattamento dei rifiuti residui nell'UE e alla possibilità di evitare di spedire tali rifiuti in paesi terzi oscillerebbero tra 266 e 666 milioni di EUR l'anno. È probabile che i guadagni complessivi siano ancora più elevati. Contribuendo a migliorare l'efficacia e l'efficienza complessive del regime di contrasto, le misure relative alle spedizioni illegali contribuirebbero a prevenire e ridurre i gravi impatti ambientali derivanti dalle spedizioni illegali di rifiuti, generando benefici ambientali complessivi.

Infine, per quanto concerne l'**impatto sociale complessivo**, le misure legate all'esportazione di rifiuti e quelle contro le spedizioni illegali di rifiuti dovrebbero ridurre l'impatto negativo sulla salute umana (ad esempio, problemi respiratori, lesioni) e le condizioni legate al lavoro (ad esempio, assenza di prestazioni sociali, salari bassi) derivanti dalla gestione non sostenibile dei rifiuti, generando benefici complessivi per la società tanto all'estero quanto nell'UE. Il trattamento nell'UE dei rifiuti che prima venivano esportati dovrebbe portare alla creazione di 9 000-23 000 posti di lavoro nei settori del riciclaggio e del riutilizzo dell'UE. È probabile che vengano generati ulteriori posti di lavoro in questi settori come conseguenza delle misure concepite per assicurare un funzionamento migliore del regolamento in questione per le spedizioni di rifiuti nell'UE per il riciclaggio e il riutilizzo. Nei paesi terzi vi potrebbe essere una perdita di posti di lavoro nel settore formale o informale del trattamento dei rifiuti nel caso in cui meno rifiuti vi vengano esportati.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta sfrutta al massimo il potenziale della **digitalizzazione** per ridurre i costi amministrativi. Questo è il caso soprattutto della proposta di istituire un sistema obbligatorio a livello UE per emettere e scambiare elettronicamente dati e informazioni legati a spedizioni di rifiuti. Lo sviluppo di un tale sistema che combina piattaforme nazionali esistenti e/o piattaforme già operative, come l'ambiente operativo stabilito dal regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, con un sistema a livello UE non dovrebbe comportare costi molto elevati per la Commissione, gli Stati membri o le imprese. Tuttavia, fornirà alle autorità degli Stati membri e alla Commissione uno **strumento potente per il monitoraggio e l'esecuzione**, nonché uno strumento efficiente per le imprese per rispettare **gli obblighi** stabiliti nel regolamento proposto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta implica l'uso di risorse umane e spese per assicurare la corretta attuazione di alcune delle sue disposizioni. Una parte del fabbisogno in termini di risorse umane dovrebbe provenire dalle dotazioni esistenti della Commissione. Le risorse umane della Commissione necessarie saranno il personale della DG ENV già assegnato alla gestione dell'azione. La redistribuzione all'interno della DG o da altre DG che sono in grado di liberarsi dai compiti attuali legati all'attuazione del regolamento in vigore potrebbe altresì contribuire alla gestione dell'azione. Una dotazione supplementare dovrebbe essere concessa alla DG responsabile e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel contesto della procedura annuale di assegnazione e nel rispetto dei vincoli di bilancio.

La proposta comprende diversi articoli che specificano ulteriori assi di intervento che dovranno essere realizzati per attuare il regolamento e che dovrebbero essere adottati mediante atti delegati o di esecuzione negli anni successivi all'entrata in vigore. Tali atti riguarderanno lo sviluppo di norme armonizzate in materia di classificazione dei rifiuti, calcolo delle garanzie finanziarie, valutazione delle notifiche di paesi terzi per ricevere le esportazioni di rifiuti dell'UE, nonché il lavoro di coordinamento per quanto concerne la garanzia dell'osservanza del regolamento. Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle azioni previste.

- Definizione di un metodo armonizzato di calcolo per le garanzie finanziarie o le assicurazioni equivalenti;
- esame e definizione di livelli armonizzati di soglia di contaminazione per classificare determinati rifiuti come verdi o meno;
- esame e definizione di criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti per determinati oggetti o sostanze;
- definizione e gestione di un nuovo quadro per l'esportazione di rifiuti verdi dall'UE verso un paese non appartenente all'OCSE, in particolare creazione e aggiornamento di un elenco di paesi verso i quali l'esportazione di tali rifiuti è autorizzata;
- monitoraggio dell'esportazione di rifiuti verso paesi dell'OCSE e mitigazione dei problemi ambientali che potrebbero essere causati da tali esportazioni;
- organizzazione e facilitazione del lavoro di un gruppo apposito a livello UE incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione intesa a garantire l'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ("gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti").

La Commissione, attraverso l'OLAF, svolgerà un ruolo specifico nell'integrare il lavoro degli Stati membri nell'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento in casi transfrontalieri complessi e si impegnerà a:

- condurre l'ispezione dei locali/barche/spedizioni di operatori economici;
- raccogliere informazioni/intelligence da un'ampia gamma di fonti;
- svolgere analisi (uso di banche dati doganali e specializzate e di strumenti dedicati);
- attuare un'acquisizione forense;

- coordinarsi con le autorità di contrasto, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità giudiziarie;
- cooperare con paesi terzi (attraverso accordi di assistenza reciproca o accordi di cooperazione amministrativa); e
- cooperare con altre agenzie dell'UE (Procura europea, Europol, Eurojust, Frontex...).

Ai fini dello sviluppo del sistema centrale per lo scambio elettronico di informazioni sulle spedizioni di rifiuti, attività sono state svolte internamente alla DG ENV, ma dovranno essere estese in relazione allo sviluppo e alla gestione di un sistema centrale per lo scambio di dati ai fini delle spedizioni di rifiuti. Come base sarà utilizzata la piattaforma esistente IMSOC²⁹.

La Commissione europea sarà competente per l'attuazione generale del presente regolamento e l'adozione di tutti gli atti di esecuzione e delegati previsti dal regolamento. Ciò richiederà i normali processi decisionali, compresa la consultazione dei portatori di interessi e le procedure di comitato. Le attuali stime finanziarie si basano su quanto segue:

- per la DG ENV: 1 posto AD equivalente a tempo pieno (ETP) in più, sostenuto da 1,5 agenti contrattuali ETP, nonché i costi operativi (ad esempio studio, consulenza esterna, riunioni, ecc.), previsti per l'attuazione generale del regolamento e i necessari lavori preparatori e di elaborazione del diritto derivato in linea con le scadenze proposte nel regolamento sulla spedizione dei rifiuti. Ciò ammonta a un costo totale di 4 137 000 EUR per il periodo 2024-2027, sulla base dell'ultimo aggiornamento del costo del personale della Commissione riportato sul sito web della DG BUDG: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/it/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx;
- per l'OLAF: 1 posto AD ETP in più, previsto per l'attuazione delle disposizioni del regolamento relative alla garanzia dell'osservanza. Ciò ammonta a un costo totale di 456 000 EUR per il periodo 2024-2026, sulla base dell'ultimo aggiornamento del costo del personale della Commissione riportato sul sito web della DG BUDG: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/it/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx.

²⁹ Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC): tale sistema integra i sistemi informatici esistenti (e futuri), ad esempio il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) e la rete Europhyt al fine di garantire un uso ottimale dei dati, ridurre gli oneri per le imprese e le autorità nazionali di contrasto, nonché accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tale sistema è stato originariamente istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Il bilancio della proposta è presentato a prezzi correnti.

La scheda finanziaria dell'atto normativo allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni in materia di bilancio e risorse umane e amministrative.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il nuovo regolamento dovrebbe far aumentare i rifiuti riutilizzati e riciclati nell'UE, migliorare gli standard e le pratiche di gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE e ridurre le spedizioni illegali di rifiuti tanto all'interno quanto tra paesi terzi e l'UE. Dovrebbe altresì contribuire a creare mercati solidi e dinamici per i materiali secondari e aumentare la transizione verso un'economia circolare nell'UE e nei paesi terzi.

In termini di monitoraggio, i problemi potenziali legati alla conformità e alla garanzia dell'osservanza delle norme sarebbero monitorati attraverso le relazioni periodiche di attuazione degli Stati membri e le relazioni sullo stato di avanzamento redatte dalla Commissione sulla base di tali relazioni degli Stati membri.

A questo proposito si rileva che una misura chiave per migliorare l'efficienza dell'attuazione del presente regolamento è rappresentata dalla creazione di un sistema a livello UE per l'interscambio di documenti e informazioni per via elettronica (sistema di interscambio elettronico dei dati o sistema EDI). Ciò dovrebbe consentire a tutti gli attori coinvolti di avere un accesso migliore a numerosi dati rilevanti per l'attuazione del regolamento. In particolare le autorità competenti disporranno di una serie di dati molto più completa e coerente per monitorare i flussi di rifiuti, sia intra sia da e verso l'UE; migliorerà anche il monitoraggio dei flussi di rifiuti intra, da e verso l'UE. Il sistema EDI dovrebbe assicurare lo scambio di dati strutturati, il che significa che le estrazioni possono essere effettuate in modo coerente dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente la qualità della rendicontazione e quindi consentire di monitorare meglio il grado di successo dell'attuazione del regolamento.

Inoltre anche la nuova disposizione relativa al riesame dei piani di ispezione degli Stati membri da parte della Commissione costituirebbe una fonte importante di informazioni per monitorare l'attuazione del regolamento e come ne è garantita l'osservanza.

Le questioni relative a conformità e garanzia dell'osservanza delle norme sarebbero inoltre monitorate e discusse nell'ambito del nuovo gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti, che potrebbe altresì individuare ulteriori azioni e misure da intraprendere a livello UE per aumentare l'efficacia del regolamento in futuro.

Infine il regolamento verrebbe riesaminato entro 10 anni dalla sua entrata in vigore per assicurare che i suoi obiettivi siano conseguiti e che le sue disposizioni restino giustificate.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il **titolo I** contiene disposizioni generali sulla finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni del presente regolamento.

L'**articolo 1** stabilisce l'oggetto del regolamento, che consiste nel definire misure destinate a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti.

L'**articolo 2** definisce l'ambito di applicazione del regolamento.

L'**articolo 3** contiene le definizioni.

Il **titolo II** contiene disposizioni sulle spedizioni all'interno dell'Unione, con o senza transito attraverso paesi terzi.

L'**articolo 4** delinea il quadro procedurale generale che si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione.

Il **capo 1** di questo titolo contiene le disposizioni che si applicano alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

L'**articolo 5** stabilisce l'obbligo per un notificatore di presentare una richiesta di notifica quando pianifica di spedire rifiuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

L'**articolo 6** stabilisce gli obblighi relativi al contratto che devono essere inclusi nella richiesta di notifica.

L'**articolo 7** stabilisce l'obbligo relativo alla garanzia finanziaria che deve essere predisposta per le spedizioni notificate di rifiuti.

L'**articolo 8** delinea le fasi procedurali e i termini per la richiesta e la presentazione di informazioni supplementari per completare una richiesta di notifica.

L'**articolo 9** delinea le fasi procedurali e i termini di tempo entro i quali le autorità competenti devono adottare una decisione che autorizza le spedizioni pianificate o solleva obiezioni, come richiesto nella notifica.

L'**articolo 10** prevede che le autorità competenti interessate stabiliscano le condizioni per una spedizione autorizzata.

L'**articolo 11** stabilisce che le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, fatta eccezione qualora siano soddisfatte determinate condizioni, nel qual caso le spedizioni di rifiuti possono essere approvate.

L'**articolo 12** prevede i motivi per cui un'autorità competente può opporsi a una spedizione di rifiuti destinati al recupero.

L'**articolo 13** prevede la possibilità di emettere notifiche generali nel caso di spedizioni multiple del medesimo rifiuto verso il medesimo impianto di trattamento.

L'**articolo 14** contiene disposizioni sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione preventiva per gli impianti di recupero dei rifiuti negli Stati membri, sul riconoscimento reciproco di tali impianti da parte degli Stati membri e sulla procedura specifica "accelerata" per la spedizione di determinati rifiuti verso tali impianti.

L'**articolo 15** contiene disposizioni aggiuntive relative alle spedizioni destinate a essere sottoposte a operazioni di trattamento intermedio dei rifiuti.

L'**articolo 16** contiene obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione.

L'**articolo 17** contiene disposizioni sulle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Il **capo 2** di questo titolo è costituito dall'**articolo 18** che prevede gli obblighi generali di informazione per le spedizioni di rifiuti verdi.

Il **capo 3** di questo titolo contiene gli obblighi generali.

L'**articolo 19** vieta la miscelazione dei rifiuti durante la spedizione.

L'**articolo 20** contiene disposizioni sulla conservazione di documenti e informazioni.

L'**articolo 21** contiene disposizioni sull'accesso del pubblico alle notifiche.

Il **capo 4** di questo titolo contiene gli obblighi di riprendere i rifiuti e si compone degli **articoli da 22 a 25** che prevedono la ripresa delle spedizioni e l'assunzione dei costi di tale ripresa.

Il **capo 5** di questo titolo contiene disposizioni amministrative generali.

L'**articolo 26** prevede che l'emissione e lo scambio di informazioni e documenti richiesti dal presente regolamento avvengano per via elettronica e stabilisce le condizioni alle quali i sistemi per tale scambio devono funzionare.

L'**articolo 27** stabilisce le lingue in cui devono essere rilasciati i documenti e le comunicazioni nel contesto del presente regolamento.

L'**articolo 28** prevede gli obblighi procedurali applicabili da seguire in caso di disaccordo sulla classificazione di un rifiuto o di un materiale spedito. Prevede inoltre il potere da parte della Commissione di adottare misure di esecuzione per chiarire la classificazione di taluni rifiuti e la distinzione tra beni usati e rifiuti per taluni prodotti.

L'**articolo 29** stabilisce i costi che possono essere addebitati ai notificatori.

L'**articolo 30** prevede la possibilità di accordi per le zone di confine in casi eccezionali.

Il **capo 6** di questo titolo contiene disposizioni sulle spedizioni all'interno dell'Unione con transito attraverso paesi terzi.

L'**articolo 31** prevede ritardi specifici per l'autorità competente di paesi terzi interessati nel fornire la sua autorizzazione scritta nei casi di spedizioni destinate allo smaltimento all'interno dell'Unione con transito attraverso tali paesi terzi.

L'**articolo 32** prevede ritardi specifici per l'autorità competente di paesi terzi interessati nel fornire la sua autorizzazione scritta nei casi di spedizioni destinate al recupero all'interno dell'Unione con transito attraverso tali paesi terzi.

Il **titolo III** consta di un articolo (**articolo 33**) e riguarda la necessità per gli Stati membri di disporre di regimi nazionali riguardanti le spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro per salvaguardare la coerenza con il sistema dell'Unione.

Il **titolo IV** contiene disposizioni sulle esportazioni dall'Unione verso paesi terzi.

Il **capo 1** di questo titolo contiene disposizioni sull'esportazione dall'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento.

L'**articolo 34** prevede un divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette a paesi EFTA.

L'**articolo 35** prevede gli obblighi procedurali nei casi di esportazione in paesi EFTA. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e prevede gli adattamenti e

le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute. Le disposizioni procedurali di cui al capo 2 di questo titolo IV fanno riferimento a questo articolo.

Il **capo 2** di questo titolo contiene disposizioni sull'esportazione dall'Unione di rifiuti destinati al recupero.

La **sezione 1** contiene disposizioni per le esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri determinati rifiuti verso paesi non appartenenti all'OCSE e, in tale contesto, l'**articolo 36** prevede un divieto di esportazione dall'UE di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti verso paesi non appartenenti all'OCSE.

La **sezione 2** contiene disposizioni per le esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE e i suoi **articoli da 37 a 40** prevedono un divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE, fatta eccezione nel caso in cui un paese non appartenente all'OCSE notifichi la propria volontà di importare e dimostri la propria capacità di gestire determinati rifiuti in modo ecologicamente corretto. Questi articoli contengono inoltre la procedura che i paesi terzi devono seguire per notificare la loro volontà e capacità di ricevere e gestire i rifiuti, nonché il potere da parte della Commissione di valutare tali notifiche e pubblicare un elenco di paesi idonei a ricevere esportazioni di taluni rifiuti verdi dall'Unione.

La **sezione 3** contiene disposizioni per le esportazioni verso paesi OCSE.

L'**articolo 41** contiene gli obblighi procedurali per le esportazioni destinate al recupero in paesi OCSE al di fuori dell'Unione. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e fa riferimento all'articolo 35, e prevede gli adattamenti e le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute.

L'**articolo 42** prevede il monitoraggio delle esportazioni verso paesi dell'OCSE e una procedura di salvaguardia nel caso in cui le esportazioni di rifiuti verso tali paesi determinino una situazione nella quale tali rifiuti non siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Questo articolo prevede che la Commissione abbia il potere di intervenire, se necessario, nel caso in cui i rifiuti non siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

Il **capo 3** di questo titolo contiene obblighi supplementari che si applicano all'esportazione di rifiuti.

L'**articolo 43** contiene l'obbligo per gli esportatori di assicurare che i rifiuti che esportano siano gestiti presso la destinazione in modo ecologicamente corretto.

L'**articolo 44** prevede l'obbligo per gli Stati membri esportatori di adottare le misure necessarie per assicurare la corretta attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Il **capo 4** di questo titolo contiene disposizioni generali.

L'**articolo 45** proibisce le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico.

L'**articolo 46** prevede che le esportazioni verso paesi o territori d'oltremare per lo smaltimento e di rifiuti pericolosi per il recupero sono vietate e che alle altre esportazioni destinate al recupero si applica mutatis mutandis il titolo II.

Il **titolo V** contiene disposizioni sulle importazioni nell'Unione da paesi terzi.

Il **capo 1** di questo titolo contiene disposizioni sull'importazione nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento.

L'**articolo 47** vieta le importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali vige un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

L'**articolo 48** contiene obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e prevede gli adattamenti e le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute. Le disposizioni procedurali di cui al capo 2 di questo titolo IV fanno riferimento a questo articolo.

Il **capo 2** del presente titolo contiene disposizioni sull'importazione nell'Unione di rifiuti destinati al recupero.

L'**articolo 49** vieta le importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali vige un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

L'**articolo 50** contiene obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e fa riferimento all'articolo 45, e prevede gli adattamenti e le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute.

L'**articolo 51** contiene obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea al quale non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis all'articolo 45.

Il **capo 3** di questo titolo contiene obblighi supplementari.

L'**articolo 52** contiene obblighi per gli Stati membri d'importazione di assicurare una gestione corretta dei rifiuti importati, nonché il divieto di effettuare qualsiasi importazione analoga qualora vi sia motivo di credere che i rifiuti non saranno gestiti correttamente.

Il **capo 4** di questo titolo contiene disposizioni generali.

L'**articolo 53** prevede che per le importazioni da paesi o territori d'oltremare il titolo II si applica mutatis mutandis.

Il **titolo VI** contiene disposizioni sul transito attraverso l'Unione da e verso paesi terzi.

L'**articolo 54** contiene disposizioni per il transito per lo smaltimento.

L'**articolo 55** contiene disposizioni per il transito per il recupero.

Il **titolo VII** contiene disposizioni sulla garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

Il **capo 1** di questo titolo consta di un articolo (**articolo 56**) e prevede gli obblighi generali per tutti coloro che partecipano alle spedizioni di rifiuti di adottare le misure necessarie per assicurare che, durante tutto il periodo della spedizione e durante il suo recupero e smaltimento, qualsiasi rifiuto spedito sia gestito senza mettere in pericolo la salute umana e in modo ecologicamente corretto.

Il **capo 2** di questo titolo contiene disposizioni sulla garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

La **sezione 1** riguarda le azioni che gli Stati membri devono intraprendere per garantire l'osservanza del regolamento.

L'**articolo 57** contiene disposizioni sulle ispezioni.

L'**articolo 58** contiene disposizioni sulla documentazione e sulle prove.

L'**articolo 59** contiene disposizioni sui piani di ispezione degli Stati membri.

L'**articolo 60** contiene disposizioni sulle sanzioni.

L'**articolo 61** contiene disposizioni sulla cooperazione a livello nazionale per garantire l'osservanza del regolamento.

L'**articolo 62** contiene disposizioni sulla cooperazione fra Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento.

L'**articolo 63** contiene disposizioni sul gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti.

La **sezione 2** riguarda le azioni che la Commissione deve intraprendere a garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

Il **titolo VIII** contiene le disposizioni finali.

L'**articolo 69** contiene disposizioni sugli obblighi di rendicontazione degli Stati membri.

L'**articolo 70** contiene disposizioni sulla cooperazione internazionale.

L'**articolo 71** contiene disposizioni sulla designazione delle autorità competenti negli Stati membri.

L'**articolo 72** contiene disposizioni sulla designazione dei corrispondenti.

L'**articolo 73** contiene disposizioni sulla designazione degli uffici doganali di entrata nell'Unione e di uscita dall'Unione.

L'**articolo 74** contiene disposizioni sulla notifica ed informazione riguardo alle designazioni.

L'**articolo 75** contiene disposizioni relative alla modifica degli allegati da I a X del presente regolamento.

Gli **articoli 76 e 77** stabiliscono le condizioni per l'adozione da parte della Commissione di atti delegati e di esecuzione.

L'**articolo 78** modifica il regolamento (UE) n. 1257/2013 per allineare tale atto e il presente regolamento agli obblighi internazionali applicabili dell'Unione e dei suoi Stati membri per quanto concerne le navi fuori uso.

L'**articolo 79** modifica il regolamento (UE) 2020/1056 per aggiornare i riferimenti contenuti in tale regolamento ai documenti di trasporto dei rifiuti.

L'**articolo 80** prevede un riesame del presente regolamento nel 2034.

L'**articolo 81** prevede l'abrogazione e norme transitorie.

L'**articolo 82** specifica la data di entrata in vigore e di applicazione del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, così come a ridurre gli effetti globali dell'uso delle risorse e migliorare l'efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un'economia circolare.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³² ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione³³ del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.

³⁰ GU C del , pag. .

³¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

³² Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

³³ Commission Staff Working Document on the evaluation of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (SWD(2020) 27 final) [traduzione non disponibile in italiano].

- (3) Il Green Deal europeo³⁴ stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in un'economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare³⁵ adottato nel marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell'Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche apportare un miglioramento della dipendenza strategica dell'UE dalle materie prime. Sia il Consiglio³⁶ che il Parlamento europeo³⁷ hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell'Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è già stato modificato a più riprese e richiede altre modifiche sostanziali per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici del Green Deal europeo e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbe pertanto essere sostituito da un regolamento nuovo.
- (5) Il presente regolamento integra la legislazione generale dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE. Fa riferimento alle definizioni utilizzate in detta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e delle operazioni generali di gestione dei rifiuti. Contiene anche una serie di definizioni aggiuntive allo scopo di facilitare la sua applicazione uniforme.
- (6) Il presente regolamento attua a livello di Unione la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento³⁸ ("la convenzione di Basilea"). La convenzione di Basilea mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. L'Unione è parte della convenzione di Basilea dal 1994³⁹.
- (7) Il presente regolamento attua altresì a livello di Unione un emendamento della convenzione di Basilea⁴⁰ ("emendamento divieto") che è stato adottato nel 1995 ed è entrato in vigore a livello internazionale il 5 dicembre 2019. L'emendamento stabilisce un divieto generale di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dai paesi elencati

³⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

³⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).

³⁶ Conclusioni del Consiglio "Per una ripresa circolare e verde" (13852/20 OJ CONS 34).

³⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)).

³⁸ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

³⁹ Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

⁴⁰ Emendamento della convenzione di Basilea ("emendamento divieto") adottato con la decisione III/1 delle parti della convenzione di Basilea.

nell'allegato VII della convenzione di Basilea verso tutti gli altri paesi. L'Unione ha ratificato l'emendamento divieto e lo attua dal 1997⁴¹.

- (8) Nell'ottobre del 2020 l'Unione ha presentato al segretariato della convenzione di Basilea, a norma dell'articolo 11 della convenzione, una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all'interno dell'Unione. In linea con tale articolo l'Unione potrebbe quindi stabilire norme specifiche applicabili alle spedizioni intra UE di rifiuti a condizione che non derogano alla gestione ecologicamente corretta stabilita dalla convenzione di Basilea.
- (9) In considerazione del fatto che l'Unione ha approvato la decisione del consiglio OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero⁴² (la "decisione OCSE"), è necessario recepire il contenuto di tale decisione, comprese le sue modifiche, nella legislazione dell'Unione.
- (10) È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che assicurino un'applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il territorio dell'Unione.
- (11) Occorre evitare doppioni rispetto alla normativa dell'Unione relativa al trasporto di alcuni materiali che potrebbero essere classificati come rifiuti ai sensi del presente regolamento.
- (12) Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento se importate nell'Unione in talune circostanze (incluso il transito nel territorio nell'Unione allorché i rifiuti entrano nell'Unione). Per quanto concerne tali spedizioni, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali. In tali casi ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nell'Unione dovrebbero essere informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.
- (13) È necessario evitare doppioni rispetto al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno e a destinazione dell'Unione o in provenienza dalla stessa.

⁴¹ La decisione 97/640/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997, riguardava l'approvazione, a nome della Comunità, dell'emendamento divieto (GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45) e il regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, ha modificato il regolamento (CE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).

⁴² OECD/LEGAL/0266.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

- (14) Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ si applica alle grandi navi commerciali battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione, che erano escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tuttavia, a seguito della recente entrata in vigore a livello internazionale dell'emendamento divieto, è necessario assicurare che le navi ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 che diventano rifiuti nell'Unione siano assoggettate alle pertinenti norme dell'Unione in materia di spedizioni di rifiuti che attuano l'emendamento divieto, al fine di assicurare una rigorosa compatibilità giuridica del regime giuridico dell'Unione rispetto agli obblighi internazionali. Allo stesso tempo occorre anche modificare il regolamento (UE) n. 1257/2013 per chiarire che le navi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che diventano rifiuti nell'Unione sono riciclate soltanto presso gli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito ai sensi del medesimo regolamento, ubicati nei paesi di cui all'allegato VII della convenzione di Basilea.
- (15) Benché la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti nel territorio dello Stato membro rientrino nelle competenze del medesimo, i sistemi nazionali istituiti a tal fine dovrebbero tener conto della necessità di coerenza con il sistema dell'Unione in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.
- (16) Nel caso di spedizioni di rifiuti non elencati negli allegati III, III A o III B del presente regolamento e destinati a operazioni di recupero, è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni l'autorizzazione preventiva scritta. Tale procedura dovrebbe a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell'ambiente. Essa dovrebbe inoltre consentire alle suddette autorità di sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni.
- (17) Al fine di sostenere l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE volte ad aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e a ridurre la produzione di rifiuti urbani non differenziati, le spedizioni di quest'ultimo tipo di rifiuti verso un altro Stato membro dovrebbero essere oggetto di un'attenzione particolare. Inoltre, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi volti ad aumentare il riciclaggio e ridurre lo smaltimento di rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio⁴⁵, le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in un altro Stato membro dovrebbero essere in generale vietate. Le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite soltanto in casi eccezionali. In tali casi gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi di prossimità e di autosufficienza a livello dell'Unione e nazionale, conformemente alla direttiva 2008/98/CE, in particolare l'articolo 16 della stessa, nonché della priorità assegnata al recupero. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di assicurare che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ applichino le migliori tecniche disponibili

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

⁴⁵ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all'impianto, e che i rifiuti siano trattati nell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della salute umana dell'ambiente stabilite dalla normativa dell'Unione riguardo alle operazioni di smaltimento.

- (18) Nel caso di spedizioni di rifiuti di cui agli allegati III, III A o III B del presente regolamento destinati ad operazioni di recupero, è opportuno assicurare un livello minimo di sorveglianza e controllo esigendo che le spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni sulle persone e sui paesi coinvolti, sulla descrizione e sui quantitativi dei rifiuti, sul tipo di operazione di recupero per cui i rifiuti sono spediti e sui dettagli degli impianti che recupereranno i rifiuti.
- (19) È necessario stabilire i motivi per cui gli Stati membri possono opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Nel caso di tali spedizioni, gli Stati membri dovrebbero poter garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE applichino le migliori tecniche disponibili come stabilito nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all'impianto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter assicurare che i rifiuti siano trattati conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana stabilite dalla normativa dell'Unione riguardo alle operazioni di recupero e che, tenendo conto dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE, siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma di detta direttiva allo scopo di assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o di riciclaggio stabiliti dalla normativa dell'Unione.
- (20) È necessario prevedere fasi e garanzie procedurali nel caso in cui il notificatore intende spedire rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ai fini della certezza del diritto e per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e il corretto funzionamento del mercato interno. È inoltre necessario, in linea con l'articolo 6, paragrafo 11, della convenzione di Basilea, assicurare che i costi derivanti dall'impossibilità di portare a termine la spedizione di rifiuti soggetti a notifica e autorizzazione preventive scritte o dall'illegalità di tale spedizione siano sostenuti dagli operatori pertinenti. A tal fine il notificatore dovrebbe costituire una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente per ciascuna spedizione di tali rifiuti.
- (21) Per ridurre l'onere amministrativo che grava sugli operatori pubblici e privati coinvolti nelle spedizioni verso impianti riconosciuti come "titolari di autorizzazione preventiva", è necessario stabilire le condizioni alle quali può essere concesso lo status di "titolare di autorizzazione preventiva", assicurarne il riconoscimento reciproco da parte di tutti gli Stati membri e armonizzare gli obblighi per la spedizione di rifiuti verso tali impianti.
- (22) Per ridurre i ritardi nel trattamento delle notifiche di spedizione dei rifiuti e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti, è necessario che l'emissione e lo scambio di informazioni e dati, che riguardano singole spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, si svolgano per via elettronica. È altresì necessario conferire alla Commissione il potere di definire gli obblighi procedurali e operativi per l'attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica (come l'interconnettività, l'architettura e la sicurezza). Occorre anche dare alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici il tempo sufficiente per prepararsi al passaggio dal sistema cartaceo previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 a un sistema di scambio di informazioni e documenti per via

elettronica. Tale nuovo obbligo dovrebbe quindi diventare applicabile ventiquattro mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

- (23) Per scambiare le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento durante il trasporto dei rifiuti, gli operatori economici coinvolti dovrebbero poter utilizzare l'ambiente istituito dal regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e poter contare sull'interoperabilità tra i sistemi previsti dal presente regolamento e l'ambiente per lo scambio di informazioni elettroniche sul trasporto merci.
- (24) Al fine di agevolare il lavoro svolto dalle autorità doganali nell'attuazione del presente regolamento, il sistema centrale gestito dalla Commissione che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica di informazioni e documenti dovrebbe diventare interoperabile con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, attualmente in fase di sviluppo a livello di Unione⁴⁸, una volta completati tutti i lavori tecnici necessari per garantire tale operabilità.
- (25) Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero essere in grado di rilasciare e scambiare le informazioni e i documenti necessari a soddisfare gli obblighi procedurali imposti dal presente regolamento, per via elettronica attraverso il sistema gestito a livello di Unione, se lo desiderano e se ottemperano agli obblighi per lo scambio di dati attraverso tale sistema.
- (26) Per poter tracciare le spedizioni di rifiuti e non compromettere la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti oltre frontiera, dovrebbe essere vietato mescolare i rifiuti della spedizione con altri sin dall'inizio della spedizione fino al loro ricevimento nel contesto dell'operazione di recupero o smaltimento.
- (27) Affinché il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento possa essere garantito con maggiore facilità, è importante che gli operatori economici e le autorità competenti conservino i documenti e le informazioni necessari per la spedizione dei rifiuti almeno per cinque anni dalla data di inizio della spedizione.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che, conformemente alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998 (convenzione Aarhus)⁴⁹, le autorità competenti rendano di pubblico dominio con idonei mezzi le informazioni sulle notifiche delle spedizioni che hanno autorizzato, nonché sulle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione del presente regolamento, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza della legislazione nazionale o dell'Unione.
- (29) Al fine di attuare le prescrizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione di Basilea, dovrebbe essere stabilito l'obbligo di riportare nel paese di spedizione i rifiuti di una spedizione che non possa essere portata a termine come previsto o di recuperarli o smaltirli in modo alternativo. Dovrebbe inoltre essere stabilito l'obbligo per la

⁴⁷ Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

⁴⁸ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2020) 673 final).

⁴⁹ GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

persona il cui comportamento sia all'origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in modo alternativo al loro recupero o smaltimento, e di sostenere i costi derivanti dalle operazioni di ripresa. Nell'impossibilità di procedere come sopra, le autorità competenti di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero cooperare per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione.

- (30) Affinché le autorità competenti siano in condizione di trattare correttamente i documenti loro trasmessi relativi alla spedizione di rifiuti, occorre imporre al notificatore di fornire una traduzione autenticata dei documenti in una lingua accettabile per le suddette autorità, se queste lo richiedono.
- (31) Per evitare perturbazioni nella spedizione di rifiuti o merci a causa di disaccordo tra le autorità competenti circa la qualifica dei rifiuti o merci spediti, è necessario stabilire una procedura di risoluzione dei disaccordi. È importante a questo proposito che le autorità competenti basino le loro decisioni sulle disposizioni della direttiva 2008/98/CE relative alla determinazione dei sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto. È altresì necessario stabilire una procedura per risolvere i disaccordi tra le autorità competenti circa l'assoggettamento o meno dei rifiuti alla procedura di notifica. Al fine di assicurare una migliore armonizzazione in tutta l'Unione delle condizioni alle quali i rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica, la Commissione dovrebbe anche avere il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri di classificazione di determinati rifiuti che figurano negli allegati del presente regolamento, onde determinarne l'assoggettamento alla procedura di notifica. Inoltre, per evitare che i rifiuti siano dichiarati falsamente come beni usati e per fornire chiarezza giuridica, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinati prodotti per i quali tale distinzione è importante, in particolare per la loro esportazione dall'Unione.
- (32) Al fine di consentire alle amministrazioni di limitare le spese pubbliche per gestire le procedure relative alla spedizione dei rifiuti e garantire l'osservanza del presente regolamento, è necessario prevedere la possibilità che costi amministrativi adeguati e proporzionati dovuti a tali procedure, nonché alla sorveglianza, alle analisi e alle ispezioni, siano a carico del notificatore.
- (33) Per ridurre gli oneri amministrativi e in circostanze eccezionali, dovute a particolari situazioni geografiche o demografiche, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere meno rigide le procedure di notifica delle spedizioni transfrontaliere di determinati flussi di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri che concludono l'accordo. Gli Stati membri dovrebbero anche poter concludere accordi di questo tipo con un paese che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, così come nel caso in cui i rifiuti sono spediti dal e trattati nel paese di spedizione ma transitano attraverso un altro Stato membro.
- (34) Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, occorre precisare la portata del divieto, a norma della convenzione di Basilea, di esportazione dall'Unione dei rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo non appartenente all'Associazione europea di libero scambio (EFTA, European Free Trade Association).
- (35) I paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono adottare le procedure di controllo previste per le spedizioni all'interno dell'Unione. In tali casi le

spedizioni tra l'Unione e detti paesi dovrebbero essere soggette alle medesime norme applicate alle spedizioni all'interno dell'Unione.

- (36) Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, è necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, in conformità della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario chiarire l'elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che includa anche i rifiuti di cui all'allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici, i residui dell'incenerimento di rifiuti domestici e i rifiuti di plastica difficili da riciclare.
- (37) È necessario stabilire norme rigorose riguardo all'esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che tali rifiuti non creino danni all'ambiente e alla salute pubblica in detti paesi. Conformemente a tali norme, l'esportazione dall'Unione dovrebbe essere consentita soltanto verso i paesi inclusi in un elenco redatto e aggiornato dalla Commissione, quando tali paesi abbiano presentato a quest'ultima una richiesta nella quale dichiarano la loro disponibilità a ricevere determinati rifiuti non pericolosi dall'Unione e dimostrano la loro capacità di gestirli in modo ecologicamente corretto, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Le esportazioni verso paesi diversi da quelli inclusi in tale elenco dovrebbero essere proibite. Al fine di assicurare un periodo di tempo sufficiente per passare a questo nuovo regime, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di tre anni dalla data generale di applicazione del presente regolamento.
- (38) I paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggetti alle norme e alle raccomandazioni stabilite dall'OCSE in materia di spedizione e gestione dei rifiuti e riguardo a quest'ultima sono in genere più rigorosi rispetto ai paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. È tuttavia importante che l'esportazione dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero non crei danni all'ambiente e alla salute pubblica nei paesi a cui si applica la decisione OCSE. Di conseguenza è necessario stabilire un meccanismo per monitorare le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso tali paesi. Nei casi in cui l'esportazione di rifiuti non pericolosi dall'Unione verso uno di questi paesi sia aumentata nettamente in un breve periodo di tempo e manchino informazioni che dimostrino la capacità del paese di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con il paese e, se le informazioni non sono sufficienti a dimostrare che i rifiuti sono recuperati in modo ecologicamente corretto, avere la facoltà di sospendere le esportazioni.
- (39) Si dovrebbero intraprendere le azioni necessarie a garantire che, ai sensi della direttiva 2008/98/CE e di altra normativa dell'Unione sui rifiuti, i rifiuti spediti all'interno dell'Unione e quelli importati nell'Unione siano gestiti, per l'intera durata della spedizione, anche durante il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza mettere in pericolo la salute dell'uomo e senza usare processi o metodi che potrebbero danneggiare l'ambiente. È altresì necessario assicurare che i rifiuti esportati dall'Unione siano gestiti in modo ecologicamente corretto per l'intera durata della spedizione, anche durante il recupero o smaltimento nel paese terzo di destinazione. A tal fine dovrebbe essere introdotto l'obbligo per gli esportatori di rifiuti di assicurare che l'impianto che riceve i rifiuti nel paese terzo di destinazione sia sottoposto, prima di esportarvi i rifiuti, a un audit indipendente da parte di terzi. L'audit è finalizzato a verificare la conformità dell'impianto ai criteri stabiliti specificamente nel presente regolamento per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Laddove l'audit concluda che l'impianto non soddisfa i criteri stabiliti nel presente

regolamento, l'esportatore non dovrebbe essere autorizzato ad esportarvi i rifiuti. Tale obbligo dovrebbe applicarsi agli impianti situati in tutti i paesi terzi, compresi quelli membri dell'OCSE. Conformemente alla decisione OCSE, i rifiuti esportati in un altro paese OCSE *"sono destinati a operazioni di recupero presso un impianto di recupero che recupererà i rifiuti in modo ecologicamente corretto in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi nazionali a cui l'impianto è soggetto"*. La decisione OCSE non contiene alcun elemento o criterio che specifichi come attuare tale obbligo per quanto riguarda la "gestione ecologicamente corretta" dei rifiuti. In assenza di criteri comuni che definiscano le condizioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti pertinenti, è necessario escludere il rischio che i rifiuti esportati dall'UE verso paesi appartenenti all'OCSE siano gestiti in modo scorretto presso impianti specifici, e quindi gli impianti situati in tali paesi dovrebbero essere soggetti agli obblighi di audit previsti dal presente regolamento.

- (40) Considerato il diritto di ciascuna parte della convenzione di Basilea, ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II della convenzione stessa, le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite se il paese esportatore è parte di tale convenzione. Le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere autorizzate se il paese esportatore è uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE o è parte della convenzione di Basilea. Negli altri casi le importazioni dovrebbero essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un'intesa bilaterale o multilaterale compatibile con la normativa dell'Unione e conforme all'articolo 11 della convenzione di Basilea, tranne quando ciò non sia possibile in situazioni di crisi, ristabilimento o mantenimento della pace, o guerra.
- (41) Il presente regolamento dovrebbe ricomprendere le norme relative alle esportazioni e alle importazioni di rifiuti da e verso i paesi e territori d'oltremare di cui alla decisione 2013/755/UE del Consiglio⁵⁰.
- (42) Nei casi specifici di spedizioni che avvengono all'interno dell'Unione con transito attraverso paesi terzi, si dovrebbero applicare disposizioni specifiche relative alla procedura di autorizzazione dei paesi terzi. È inoltre necessario adottare disposizioni specifiche relative alle procedure che si applicano al transito di rifiuti attraverso l'Unione da e verso paesi terzi.
- (43) Per ragioni ambientali e in considerazione della situazione particolare dell'Antartico, il presente regolamento dovrebbe vietare esplicitamente l'esportazione di rifiuti verso questo territorio.
- (44) Al fine di assicurare un'attuazione e una garanzia dell'osservanza armonizzate del presente regolamento, è necessario stabilire l'obbligo per gli Stati membri di effettuare ispezioni sulle spedizioni di rifiuti. Occorre pianificare adeguatamente le ispezioni per determinare le risorse necessarie da destinarvi e prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 imponeva agli Stati membri di istituire piani di ispezione per le spedizioni di rifiuti entro il 1° gennaio 2017. Al fine di facilitare un'applicazione più coerente delle disposizioni relative ai piani di ispezione e assicurare un approccio armonizzato alle ispezioni in tutta l'Unione, gli

⁵⁰ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

Stati membri dovrebbero notificare i loro piani di ispezione alla Commissione, che dovrebbe essere incaricata di esaminarli e, se del caso, formulare raccomandazioni per migliorarli.

- (45) Negli Stati membri vigono norme divergenti per quanto concerne la facoltà e la possibilità da parte delle autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni di esigere prove al fine di accertare la legalità delle spedizioni. Tali prove potrebbero riguardare, tra l'altro, se la sostanza o l'oggetto è un rifiuto, se i rifiuti sono stati classificati correttamente e se i rifiuti saranno spediti verso impianti che gestiscono i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente al presente regolamento. È opportuno pertanto che il presente regolamento preveda la possibilità che le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni esigano siffatte prove. Le prove possono essere richieste sulla base di disposizioni generali o caso per caso. Qualora tali prove non siano fornite o siano ritenute insufficienti, il trasporto della sostanza o dell'oggetto in questione, o la spedizione dei rifiuti in questione dovrebbe essere considerata illegale e dovrebbe essere trattata in conformità con le pertinenti disposizioni del presente regolamento.
- (46) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l'osservanza. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dalla valutazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 è emerso che uno degli aspetti problematici è la netta difformità delle norme nazionali sulle sanzioni negli Stati dell'Unione. Di conseguenza, per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere, tra l'altro, la natura e la gravità della violazione, i benefici economici derivati dalla violazione e il danno ambientale da essa causato, nella misura in cui tali aspetti possano essere stabiliti. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero anche assicurare che la spedizione illegale di rifiuti costituisca un reato penale nei casi gravi, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008⁵¹.
- (47) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha dimostrato che garantirne l'osservanza quando sono coinvolti più attori a livello nazionale pone problemi di coordinamento e cooperazione. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutte le autorità coinvolte nelle attività di contrasto dispongano di meccanismi efficaci per cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l'istituzione e l'attuazione dei piani di ispezione.
- (48) È necessario che gli Stati membri cooperino, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti. Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione in tutta l'Unione, dovrebbe essere istituito un gruppo apposito di garanzia dell'osservanza del regolamento, a cui partecipino i rappresentanti designati degli Stati membri e della Commissione, nonché di altre istituzioni, organi, o organismi pertinenti. Il gruppo

⁵¹ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

dovrebbe incontrarsi a cadenza regolare. Dovrebbe fungere tra l'altro da consesso per la condivisione di informazioni e dati investigativi sulle tendenze delle spedizioni illegali e per lo scambio di pareri sulle attività a garanzia dell'osservanza del regolamento, comprese le migliori pratiche.

- (49) Al fine di sostenere e integrare le attività svolte dagli Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a svolgere azioni investigative e di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull'ambiente. Nello svolgimento di tali attività, la Commissione dovrebbe agire nel pieno rispetto delle garanzie procedurali. La Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell'ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste dal presente regolamento all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia.
- (50) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario a parte. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe redigere una relazione sull'attuazione del presente regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altre informazioni, raccolte in particolare mediante relazioni ad hoc a propria cura o stilate dall'Agenzia europea dell'ambiente sulle spedizioni di rifiuti di plastica e altri flussi specifici di rifiuti che destano preoccupazione.
- (51) Una cooperazione internazionale efficiente sul piano del controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce ad assicurare che le spedizioni di rifiuti siano controllate e monitorate in misura adeguata. Per garantire una gestione corretta dei rifiuti dovrebbero essere incoraggiati lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l'Unione e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro.
- (52) Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione per l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e i corrispondenti e notificarli alla Commissione, che dovrebbe rendere tali informazioni di dominio pubblico.
- (53) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, al fine di assicurare il controllo delle spedizioni di rifiuti, a designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dall'Unione e a notificarli alla Commissione, che dovrebbe rendere tali informazioni di dominio pubblico.
- (54) Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 40, paragrafo 8 e all'articolo 72 del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁵². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti

⁵² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (55) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure relative a un metodo armonizzato di calcolo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti, chiarire la classificazione dei rifiuti ai sensi del presente regolamento (compresa la fissazione della soglia del livello di contaminazione per determinati rifiuti) nonché chiarire, per alcuni tipi di prodotti, la distinzione tra beni usati e rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³.
- (56) Il regolamento (UE) 2020/1056 istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell'Unione e le sue disposizioni riprendono parti del presente regolamento. Al fine di assicurare la coerenza tra i due strumenti è necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1056.
- (57) Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino ai nuovi obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri e la Commissione istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. La maggior parte delle disposizioni del presente regolamento diventerà applicabile due mesi dopo la sua entrata in vigore, mentre le disposizioni legate agli obblighi di cui all'articolo 26 di rilasciare e scambiare documenti per via elettronica diventeranno applicabili due anni dopo tale data, e alcune disposizioni relative all'esportazione dei rifiuti diventeranno applicabili tre anni dopo tale data. Al fine di evitare qualsiasi lacuna normativa, è necessario garantire che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 rimangano in vigore fino alla data in cui diventeranno applicabili le disposizioni del presente regolamento che hanno applicazione differita.
- (58) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzazione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁵³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione dei rifiuti. Istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
 - (a) tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
 - (b) importati nell'Unione da paesi terzi;
 - (c) esportati dall'Unione verso paesi terzi;
 - (d) in transito nel territorio dell'Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
2. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
 - (a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché tali rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi o da altri strumenti internazionali vincolanti;
 - (b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino alla prima fermata, stazione, al primo aeroporto o porto dell'Unione in cui il veicolo, il treno, l'aeromobile o la nave sostano per un tempo sufficiente a consentire lo scarico a terra dei rifiuti per recuperarli o smaltirli;
 - (c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all'articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio⁵⁴;
 - (d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all'articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione⁵⁵;

⁵⁴ Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).

⁵⁵ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti

- (e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), della direttiva 2008/98/CE, se tali spedizioni sono già disciplinate da altra legislazione dell'Unione;
 - (f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nell'Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico⁵⁶;
 - (g) le spedizioni di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷;
 - (h) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, ad eccezione delle navi che diventano rifiuti in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro, alle quali si applicano l'articolo 36, il titolo VII e il titolo VIII.
3. Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applica soltanto l'articolo 48, paragrafo 6.
4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell'Unione, sono soggette agli articoli 36 e 56.
5. Alle spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno dello Stato membro si applica solo l'articolo 33.

Articolo 3 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "miscela di rifiuti": i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi elencati sotto voci diverse negli allegati III, III B e IV o, se del caso, sotto trattini o sottotratini diversi di tali voci. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non sono miscela di rifiuti;
- (2) "smaltimento intermedio": le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE;
- (3) "recupero intermedio": le operazioni di recupero R 12 e R 13 di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE;
- (4) "gestione ecologicamente corretta": qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

⁵⁶ Protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico del 1991.

⁵⁷ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

- (5) "destinatario": la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
- (6) "notificatore":
- (a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che pianifica di effettuare o effettua una spedizione di rifiuti, a cui spetta l'obbligo della notifica e figura tra quelle sottoelencate:
 - i) il produttore iniziale dei rifiuti;
 - ii) il nuovo produttore dei rifiuti che effettua operazioni prima della spedizione;
 - iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata;
 - iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di qualsiasi categoria di cui ai punti i), ii) o iii);
 - v) qualora tutte le persone di cui ai punti precedenti siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;
 - (b) nel caso di importazioni o di transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che pianifica di effettuare, effettua, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti:
 - i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;
 - ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore dei rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l'esportazione;
- (7) "raccoglitore": la persona fisica o giuridica che effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita all'articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98/CE;
- (8) "autorità competente":
- (a) nel caso di uno Stato membro, l'organismo designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 71;
 - (b) nel caso di un paese terzo che è parte della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("convenzione di Basilea"), l'organismo designato dal paese terzo autorità competente ai fini della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 5 della stessa;
 - (c) nel caso di un paese non menzionato alle lettere a) e b), l'organismo che è stato designato autorità competente dal paese o dalla regione o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione del paese o della regione che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;
- (9) "autorità competente di spedizione": l'autorità competente per la zona dalla quale è pianificato che la spedizione abbia inizio o dalla quale essa ha inizio;

- (10) "autorità competente di destinazione": l'autorità competente per la zona verso la quale è pianificata o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
- (11) "autorità competente di transito": l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o dell'autorità competente di destinazione, attraverso il cui territorio è pianificata o ha luogo la spedizione di rifiuti;
- (12) "paese di spedizione": il paese dal quale è pianificato che la spedizione di rifiuti abbia inizio o dal quale essa ha inizio;
- (13) "paese di destinazione": il paese verso il quale è pianificata o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese;
- (14) "paese di transito": il paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è pianificata o ha luogo la spedizione di rifiuti;
- (15) "zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese": il territorio o la zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;
- (16) "paesi e territori d'oltremare": i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato;
- (17) "ufficio doganale di esportazione": l'ufficio doganale di esportazione definito all'articolo 1, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁵⁸;
- (18) "ufficio doganale di uscita": l'ufficio doganale di uscita determinato conformemente all'articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁵⁹;
- (19) "ufficio doganale di entrata": l'ufficio doganale di prima entrata definito all'articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- (20) "importazione": l'introduzione di rifiuti nell'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;
- (21) "esportazione": l'uscita di rifiuti dall'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;
- (22) "transito": la spedizione di rifiuti che si effettua o è pianificata attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;
- (23) "trasporto": il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via aerea, marittima o navigazione interna;

⁵⁸ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁵⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (24) "spedizione": il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dal punto di carico fino al loro recupero o smaltimento nel paese di destinazione, pianificato o effettuato:
- (a) tra un paese e un altro paese;
 - (b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione del paese;
 - (c) tra un paese e una zona geografica che non fa parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;
 - (d) tra un paese e l'Antartico;
 - (e) da un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d);
 - (f) all'interno di un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d) e che ha origine e fine nello stesso paese; o
 - (g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese, verso un paese;
- (25) "spedizione illegale": la spedizione di rifiuti effettuata:
- (a) senza notifica alle autorità competenti a norma del presente regolamento;
 - (b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti a norma del presente regolamento;
 - (c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
 - (d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nella notifica o nei documenti di movimento;
 - (e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa dell'Unione o internazionale;
 - (f) in contrasto con gli articoli 11, 34, 36, 37, 42, 44, 45, 46 o 47;
 - (g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, si accerti una qualsiasi delle seguenti circostanze:
 - i) i rifiuti non sono elencati nell'allegato III, III A o III B;
 - ii) l'articolo 4, paragrafo 5, non è stato rispettato;
 - iii) l'articolo 18 non è stato rispettato;
- (26) "ispezione": l'azione intrapresa da un'autorità al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, un intermediario, un commerciante, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento sono conformi agli obblighi di cui al presente regolamento.
- (27) "gerarchia dei rifiuti": la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Si applicano inoltre le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "trattamento", "smaltimento", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riutilizzo", "riciclaggio", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "commerciante" e "intermediario" di cui all'articolo 3, punti 1, 2, 14, 19, 15, 16, 13, 17, 5, 6, 7 e 8, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.

Titolo II

Spedizioni all'interno dell'Unione con o senza transito attraverso paesi terzi

Articolo 4

Quadro procedurale generale

1. Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, fatto salvo il caso in cui siano esplicitamente autorizzate in conformità dell'articolo 11. Al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità dell'articolo 11 per una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1.
2. Le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati ad operazioni di recupero sono anch'esse soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1:
 - (a) i rifiuti elencati nell'allegato IV;
 - (b) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV;
 - (c) le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell'allegato III A.
3. Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
 - (a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B;
 - (b) le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell'allegato III A.
4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l'analisi o la prova in ciascun caso particolare;
 - (b) il quantitativo non supera i 150 kg o un quantitativo superiore concordato caso per caso dalle autorità competenti e dal notificatore.
5. Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, qualora tali rifiuti siano destinati a operazioni di recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.

Capo 1

Notifica e autorizzazione preventive scritte

Articolo 5 *Notifica*

1. Solo i notificatori che hanno ricevuto un'autorizzazione o sono registrati conformemente al capo IV della direttiva 2008/98/CE possono presentare una notifica preventiva scritta ("notifica").

I notificatori che intendono spedire i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, trasmettono una notifica a tutte le autorità competenti.

I notificatori che trasmettono una notifica generale per più di una spedizione di cui all'articolo 13 si conformano anche agli obblighi di detto articolo.

Se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14, si applicano gli obblighi procedurali di cui ai paragrafi 6, 8 e 9 di detto articolo.

2. La notifica consiste nei seguenti documenti:

- (a) il documento di notifica che figura nell'allegato I A (il "documento di notifica");
- (b) il documento di movimento che figura nell'allegato I B (il "documento di movimento").

Il notificatore fornisce le informazioni nel documento di notifica e, se disponibili, le informazioni nel documento di movimento.

Se non è il produttore iniziale dei rifiuti di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), il notificatore si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii) o iii), firmi il documento di notifica.

3. Il documento di notifica o un suo allegato contiene le informazioni e i documenti di cui alla parte 1 dell'allegato II. Il documento di movimento o un suo allegato contiene le informazioni e i documenti di cui all'allegato II, parte 2, se disponibili.
4. La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del paragrafo 3.
5. Se richiesto da una delle autorità competenti, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera debitamente completata quando l'autorità competente di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento, che sono stati debitamente compilati in conformità del paragrafo 3, sono stati completati con le eventuali informazioni e documenti aggiuntivi di cui all'allegato II, parte 3.

6. Al momento della notifica è fornita alle autorità competenti la prova dell'esistenza del contratto concluso in conformità dell'articolo 6 o una dichiarazione che ne attesti l'esistenza in conformità dell'allegato I A.

7. Una dichiarazione di costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente in conformità dell'articolo 7 è fornita dal notificatore compilando l'apposita parte del documento di notifica.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente di cui all'articolo 7 o, se le autorità competenti lo consentono, la dichiarazione che ne attesti l'esistenza conformemente all'allegato I A è fornita alle autorità competenti come elemento del documento di notifica al momento della notifica.

In deroga al primo comma, se le autorità competenti lo consentono, la prova di cui al medesimo comma può essere fornita dopo la trasmissione della notifica, al più tardi prima che abbia inizio la spedizione.

8. La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

Se le operazioni successive intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento sono effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, paragrafo 6.

Ciascuna notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti. Se i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, ogni notifica riguarda parimenti un solo codice di identificazione dei rifiuti.

Se le miscele di rifiuti non sono classificate sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV ma figurano nell'allegato III A, il codice di ciascuna frazione di rifiuti dev'essere specificato in ordine di importanza.

Articolo 6 *Contratto*

1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.
2. Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 4.
3. Il contratto include obblighi:
 - (a) per il notificatore, di riprendere i rifiuti se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o sono stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2;
 - (b) per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4;
 - (c) per l'impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
4. Se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:

- (a) per il destinatario, di fornire, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 e, se del caso, dell'articolo 15, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell'impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o smaltimento attestante o attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi specificate nonché alle disposizioni del presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato;
 - (b) per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera b).
5. Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 1 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente

1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra le seguenti spese:
 - (a) le spese di trasporto;
 - (b) le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;
 - (c) le spese di deposito per 90 giorni.
2. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i seguenti casi:
 - (a) casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22;
 - (b) casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24.
3. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente si applica alla spedizione notificata al più tardi quando ha inizio la spedizione.
4. L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.

In caso di importazione nell'Unione l'autorità competente di destinazione nell'Unione esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.
5. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente copre ed è valida per la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso,

il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o di smaltimento.

6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o di smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o di smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4. In tal caso eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione ritenga non necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In tali circostanze, se la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non possono essere portate a termine come previsto, conformemente all'articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all'articolo 24, gli obblighi di ripresa dei rifiuti sono in capo all'autorità competente di destinazione.
7. L'autorità competente nell'Unione che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente ha accesso alla stessa e ne usa il fondo, anche per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate, in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 23 e 25.
8. In caso di notifica generale in applicazione dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente si applica alla spedizione notificata da essa coperta al più tardi all'inizio della spedizione.
9. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente di cui al paragrafo 1 è svincolata quando l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 5, per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica *mutatis mutandis*.
10. Al più tardi entro il *[OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*, la Commissione valuta la possibilità di stabilire un metodo di calcolo armonizzato per determinare l'importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo armonizzato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto, tra l'altro, delle norme pertinenti degli Stati membri relative al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui al presente articolo.

Articolo 8

Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti

1. Se la notifica non è debitamente compilata conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

La richiesta di informazioni e documenti di cui al primo comma è inviata al notificatore entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della notifica.

2. Il notificatore fornisce le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 entro sette giorni dalla richiesta dell'autorità competente di spedizione.
3. Se dopo l'aggiunta delle informazioni e dei documenti richiesti ritiene che la notifica non sia ancora stata debitamente compilata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, o se il notificatore non ha fornito alcuna informazione a norma del paragrafo 2, l'autorità competente di spedizione decide che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata.

Entro sette giorni dall'aggiunta alla notifica delle informazioni e dei documenti richiesti o se il notificatore non ha fornito alcuna informazione a norma del paragrafo 2, l'autorità competente di spedizione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti la decisione di cui al primo comma.

4. Se la notifica è stata debitamente compilata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorità competente di spedizione ne informa immediatamente il notificatore e le altre autorità competenti.

Se una delle autorità competenti ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi per completare la notifica secondo l'articolo 5, paragrafo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, detta autorità richiede tali informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta.

5. Il notificatore fornisce le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 4 entro sette giorni dalla richiesta dell'autorità competente.

Se una delle autorità competenti ritiene che la notifica non sia ancora completa o se il notificatore non fornisce le informazioni richieste entro il termine di cui al primo comma, detta autorità decide, entro tre giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata.

In assenza di una decisione di cui al secondo comma entro il termine stabilito, la notifica è considerata completata.

L'autorità competente comunica immediatamente al notificatore e alle altre autorità competenti la decisione di cui al secondo comma.

6. Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non ha agito conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, primo comma, l'autorità competente di spedizione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non ha agito conformemente al paragrafo 4, secondo comma, o al paragrafo 5, e non ha autorizzato una spedizione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, oppure si è opposta a una spedizione a norma dell'articolo 12 per motivi connessi alla non completezza della notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, l'autorità competente fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

Articolo 9

Autorizzazioni a cura delle autorità competenti e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione della notifica, le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito prendono una delle seguenti decisioni debitamente motivate in merito alla spedizione notificata:
 - (a) autorizzazione senza condizioni;
 - (b) autorizzazione alle condizioni di cui all'articolo 10;
 - (c) obiezioni ai sensi dell'articolo 12.

Se nel termine di trenta giorni di cui al primo comma non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita delle autorità competenti di spedizione e di transito. L'autorizzazione tacita è valida per il periodo specificato nell'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente di destinazione.

2. Le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di spedizione e di transito trasmettono al notificatore la loro decisione e le relative motivazioni nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1. Tale decisione è a disposizione di tutte le autorità competenti.

Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non adotta una decisione a norma del paragrafo 1, l'autorità competente di destinazione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

3. L'autorizzazione scritta a una spedizione pianificata scade alla data successiva indicata nel documento di notifica. Essa non copre un periodo superiore a un anno civile né qualsiasi periodo più breve indicato nella decisione delle autorità competenti.
4. La spedizione pianificata può essere effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e durante il periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti. La spedizione lascia il paese di spedizione entro la fine del periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti.
5. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione pianificata è completato entro un anno civile dalla data in cui l'impianto che recupera o smaltisce i rifiuti spediti li riceve, a meno che le autorità competenti non indichino un termine più breve nella loro decisione.
6. Le autorità competenti revocano la loro autorizzazione tacita o scritta se sono a conoscenza di quanto segue:
 - a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;
 - b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate;
 - c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua l'operazione di recupero o di smaltimento;
 - d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
7. La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, alle autorità competenti e al destinatario.

Articolo 10
Condizioni cui sono subordinate le spedizioni

1. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni si fondano su uno o più motivi di cui all'articolo 12.
2. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.
3. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile al più tardi alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3.
4. Le condizioni sono specificate nel documento di notifica, o allegate allo stesso, dall'autorità competente che le stabilisce.
5. L'autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l'impianto che riceve i rifiuti registri sistematicamente, per il periodo di validità della notifica, i flussi in entrata, in uscita e/o i bilanci dei rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento che figurano nella notifica. Le registrazioni sono firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell'impianto e sono trasmesse all'autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento notificata.

Articolo 11
Divieto di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1. In caso di notifica della spedizione pianificata di rifiuti destinati allo smaltimento a norma dell'articolo 5, le autorità competenti di spedizione e destinazione rilasciano l'autorizzazione scritta, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - (a) il notificatore dimostra che:
 - i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici sanciti nel diritto dell'Unione o in quello internazionale;
 - ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente praticabile nel paese in cui sono stati prodotti;
 - iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza a livello dell'Unione e nazionale, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE;

- (b) il notificatore o il destinatario non ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente;
 - (c) il notificatore o l'impianto non ha violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;
 - (d) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;
 - (e) i rifiuti in questione saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite nella legislazione dell'Unione a protezione dell'ambiente in relazione alle operazioni di smaltimento e l'impianto che rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva conformemente alla licenza rilasciatagli;
 - (f) i rifiuti non sono rifiuti urbani non differenziati (voci 20 03 01 e 20 03 99) provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche.
2. Le autorità competenti di transito danno la loro autorizzazione alla spedizione, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.
 3. Se le autorità competenti non hanno autorizzato la spedizione pianificata di rifiuti destinati allo smaltimento entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la notifica della spedizione cessa di essere valida e la spedizione è vietata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
 4. Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1 sono immediatamente notificate alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1. In caso di notifica della spedizione pianificata di rifiuti destinati al recupero a norma dell'articolo 5, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate fondate su uno o più dei seguenti motivi:
 - (a) la spedizione pianificata o il recupero pianificato non è conforme alla direttiva 2008/98/CE;
 - (b) i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti o ai programmi di prevenzione dei rifiuti redatti, rispettivamente, in applicazione degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;
 - (c) la spedizione pianificata o il recupero pianificato non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto

- riguarda le azioni intraprese nel paese dell'autorità competente che solleva obiezioni;
- (d) la spedizione pianificata o il recupero pianificato non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione pianificata riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme tecniche di trattamento meno severe per tali particolari rifiuti rispetto a quelle del paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, fatto salvo il caso in cui:
- i) esista una corrispondente normativa dell'Unione, in particolare in materia di rifiuti, e siano stati introdotte, nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa, prescrizioni almeno rigorose quanto quelle previste dalla normativa dell'Unione;
 - ii) l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;
 - iii) la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non è stata notificata conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, ove prescritto dalla medesima direttiva;
- (e) è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia accertato che tali spedizioni comporterebbero la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai loro piani di gestione dei rifiuti;
- (f) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente;
- (g) il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;
- (h) la spedizione pianificata o il recupero pianificato è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;
- (i) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti non giustificano il recupero sul piano economico o ambientale;
- (j) i rifiuti pianificati per la spedizione sono destinati allo smaltimento e non al recupero;
- (k) i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite nella legislazione dell'Unione a protezione

⁶⁰ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

dell'ambiente in relazione alle operazioni di recupero o agli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclaggio stabiliti nella legislazione dell'Unione, oppure i rifiuti saranno trattati presso un impianto che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva.

2. Le autorità competenti di transito possono, entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate rispetto alla spedizione pianificata di rifiuti destinati al recupero, fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere c), f), g) e h), del presente articolo.
3. Se le autorità competenti, entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, ritengono che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, ne informano immediatamente il notificatore.
4. Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, la notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti e il notificatore non concordino una diversa soluzione.
5. Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, sono notificate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 68.
6. L'autorità competente di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettere d) ed e), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata come motivo per sollevare un'obiezione motivata.

Articolo 13 *Notifica generale*

1. Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
 - (b) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;
 - (c) le tappe delle diverse spedizioni, in particolare i punti di uscita da e entrata in ogni paese, indicate nel documento di notifica sono le stesse.
2. Se, per circostanze impreviste, non possono essere seguite le stesse tappe per tutte le spedizioni, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate dalla notifica generale e comunque prima che le spedizioni abbiano inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare le tappe.

Se la modifica delle tappe è nota prima dell'inizio delle spedizioni e implica il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere usata ed è trasmessa una nuova notifica conformemente all'articolo 5.

3. Le autorità competenti possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 14

Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

1. La persona fisica o giuridica che possiede un impianto di recupero o esercita un controllo su di esso può presentare una richiesta di autorizzazione preventiva per l'impianto all'autorità competente che ha competenza giurisdizionale sull'impianto, designata in applicazione dell'articolo 71.
2. Nella richiesta di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:
 - (a) il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;
 - (b) copie delle autorizzazioni rilasciate all'impianto di recupero per lo svolgimento del trattamento di rifiuti a norma dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, nonché, se del caso, delle norme tecniche o delle certificazioni rispetto alle quali l'impianto è conforme;
 - (c) la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R, per l'operazione di recupero per la quale si richiede l'autorizzazione preventiva;
 - (d) i rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione preventiva, elencati nell'allegato IV del presente regolamento o, se del caso, nell'allegato della decisione 2000/532/CE;
 - (e) il quantitativo totale di ciascun tipo di rifiuto per il quale si richiede l'autorizzazione preventiva, rispetto alla capacità di trattamento per la quale l'impianto è autorizzato;
 - (f) registrazioni delle attività dell'impianto legate al recupero di rifiuti, comprendenti in particolare il quantitativo e i tipi di rifiuti trattati negli ultimi tre anni, se del caso;
 - (g) una prova o un'attestazione del fatto che la persona fisica o giuridica che possiede l'impianto o esercita un controllo su di esso non ha subito condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla gestione dei rifiuti.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 76, che modificano il paragrafo 2 per quanto concerne le informazioni da includere nella richiesta.
4. La procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica all'autorizzazione preventiva di un impianto per il quale è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1.
5. Entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità competente la valuta e decide se approvarla.
6. Se la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 ha fornito tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente approva la richiesta e rilascia un'autorizzazione preventiva per l'impianto. L'autorizzazione preventiva può contenere condizioni relative alla sua durata, ai tipi e ai quantitativi di rifiuti che ha come oggetto, alle tecnologie utilizzate o ad altre condizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

7. In deroga al paragrafo 6, l'autorità competente può respingere la richiesta di autorizzazione preventiva qualora non ritenga che il suo rilascio assicurerà un trattamento di qualità elevata dei rifiuti.
8. La decisione di approvare o respingere la richiesta di autorizzazione preventiva è comunicata alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta non appena è presa dall'autorità competente ed è debitamente motivata.
9. Salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva, l'autorizzazione preventiva dell'impianto di recupero è valida per sette anni.
10. L'autorizzazione preventiva dell'impianto di recupero può essere revocata in qualsiasi momento dall'autorità competente. La decisione di revocare l'autorizzazione preventiva è debitamente motivata e comunicata all'impianto.
11. La persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 informa immediatamente l'autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2. L'autorità competente tiene debitamente conto di tali modifiche nel valutare la richiesta di autorizzazione preventiva e, se necessario, aggiorna l'autorizzazione.
12. Nel caso di una notifica generale trasmessa a norma dell'articolo 13 relativa a spedizioni destinate a un impianto titolare di autorizzazione preventiva, il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è esteso a tre anni. In deroga a questa disposizione, le autorità competenti possono decidere di abbreviare tale periodo in casi debitamente giustificati.
13. Le autorità competenti che hanno rilasciato un'autorizzazione preventiva a un impianto in conformità del presente articolo comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE le seguenti informazioni a mezzo del modulo di cui all'allegato VI:
 - (a) il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;
 - (b) la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;
 - (c) i rifiuti elencati nell'allegato IV o i rifiuti ai quali si applica l'autorizzazione preventiva;
 - (d) il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;
 - (e) il periodo di validità;
 - (f) qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;
 - (g) qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate;
 - (h) qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.
14. In deroga agli articoli 8, 9, 10 e 12, l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, le condizioni imposte a norma dell'articolo 10 o le obiezioni sollevate a norma dell'articolo 12 da tutte le autorità competenti in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva sono soggette a un termine di sette giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma.
15. Se una o più autorità competenti intendono esigere informazioni aggiuntive a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i termini di cui a tale comma, nonché all'articolo 8, paragrafo 5, primo e secondo comma, sono ridotti

rispettivamente a un giorno per l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, e per l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e a due giorni per l'articolo 8, paragrafo 5, primo comma.

16. Fermo restando il paragrafo 14, l'autorità competente di destinazione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso, l'autorità competente informa il notificatore entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma.

Il tempo totale necessario per prendere una delle decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non supera i trenta giorni dalla data di trasmissione della notifica a norma dell'articolo 5.

Articolo 15

Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e alle operazioni intermedie di smaltimento

1. Se la spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o a un'operazione intermedia di smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni successive intermedie e non intermedie di recupero e le operazioni intermedie di smaltimento sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero iniziale o all'operazione intermedia di smaltimento iniziale.
2. Le autorità competenti di spedizione e destinazione possono autorizzare la spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o a un'operazione intermedia di smaltimento soltanto se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma dell'articolo 12, alla spedizione di rifiuti agli impianti che effettuano qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o operazione intermedia di smaltimento.
3. L'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o l'operazione intermedia di smaltimento conferma al notificatore di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata.
4. Quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o dall'operazione intermedia di smaltimento, e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o nel termine più breve di cui all'articolo 9, paragrafo 5, l'impianto che effettua l'operazione fornisce un certificato, sotto la propria responsabilità, attestante l'avvenuta operazione.
Il certificato è presentato e contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.
5. Quando l'impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o un'operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all'articolo 9, paragrafo 5, un certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva non intermedia di recupero o smaltimento.

L'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono.

6. Se la consegna di cui al paragrafo 5 è effettuata a un impianto situato nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento.
7. Se la consegna di cui al paragrafo 5 è effettuata a un impianto in un paese terzo, è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento e le disposizioni relative alle autorità competenti si applicano anche all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

Articolo 16

Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

1. Una volta ottenuta dalle autorità competenti l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese coinvolte compilano il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento nei punti indicati. Esse assicurano che le informazioni contenute nel documento di movimento sono rese disponibili per via elettronica, anche durante il trasporto, alle autorità pertinenti.
2. Quando ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o può presumere l'autorizzazione tacita delle autorità competenti di spedizione e transito, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, almeno un giorno lavorativo prima che la spedizione abbia inizio.
3. L'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione.
4. L'impianto che effettua l'operazione non intermedia di recupero o di smaltimento certifica quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione e non oltre un anno civile dalla ricezione dei rifiuti o nel termine più breve di cui all'articolo 9, paragrafo 5, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.
5. Il certificato di cui al paragrafo 4 è trasmesso al notificatore e alle autorità pertinenti dall'impianto che effettua l'operazione e, qualora esso non abbia accesso a un sistema di cui all'articolo 26, è il notificatore che lo inserisce nel sistema.

Articolo 17

Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione

1. Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti e il destinatario, se possibile prima che abbia inizio la spedizione. Le modifiche del quantitativo previsto, dell'itinerario, delle tappe, della data di spedizione o del vettore sono modifiche essenziali.
2. Nel caso di modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 è trasmessa una nuova notifica, salvo indicazione contraria di tutte le autorità competenti.
3. Se le modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è trasmessa una nuova notifica.

Capo 2

Articolo 18

Obblighi generali di informazione

1. I rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. La persona soggetta alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che organizza la spedizione compila e trasmette le informazioni pertinenti contenute nell'allegato VII al più tardi un giorno prima che la spedizione abbia luogo.
3. La persona di cui al paragrafo 2 assicura che le informazioni di cui al medesimo paragrafo sono rese disponibili per via elettronica, anche durante il trasporto, alle autorità pertinenti.
4. L'impianto di recupero o il laboratorio e il destinatario o, se essi non hanno accesso a un sistema di cui all'articolo 26, la persona di cui al paragrafo 2, confermano al notificatore e alle autorità pertinenti la ricezione dei rifiuti entro un giorno dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.
5. L'impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.
6. La persona di cui al paragrafo 2 informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nel caso in cui l'importazione della spedizione sia stata impedita nel paese di destinazione, sia stata respinta dal destinatario o non possa essere portata a termine come previsto inizialmente.
7. Il contratto di cui all'allegato VII tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti acquista efficacia nel momento in cui ha inizio la spedizione. Se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non può essere portata/o a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, il contratto contiene l'obbligo in capo alla persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di portare a termine la spedizione di rifiuti o il loro recupero, in capo al destinatario, di riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo; nonché di provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.
8. La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce all'autorità competente, su sua richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 7.
9. Le informazioni prescritte nell'allegato VII sono messe a disposizione dagli Stati membri e dalla Commissione per fini di ispezione, garanzia dell'osservanza delle norme, pianificazione e analisi statistiche, conformemente all'articolo 26 e alla legislazione nazionale.
10. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla legislazione dell'Unione e nazionale.
11. Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 7 può essere sostituito da una dichiarazione

di tale soggetto giuridico. La dichiarazione copre mutatis mutandis gli obblighi di cui al paragrafo 7.

Capo 3

Miscelazione di rifiuti, documentazione e accesso alle informazioni

Articolo 19

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nella notifica o di cui all'articolo 18 non sono mescolati ad altri rifiuti.

Articolo 20

Conservazione dei documenti e delle informazioni

1. Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti conservano tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste ricevuti in relazione alla spedizione notificata nell'Unione per almeno cinque anni dalla data d'inizio della spedizione. In caso di notifiche generali in conformità dell'articolo 13, tale obbligo si applica a partire dalla data d'inizio dell'ultima spedizione.
2. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono conservate nell'Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data d'inizio della spedizione.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle notifiche

Le autorità competenti di spedizione o destinazione rendono di pubblico dominio con mezzi idonei le informazioni sulle notifiche delle spedizioni da esse autorizzate o per le quali hanno sollevato obiezioni, nonché sulle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione, purché tali informazioni non siano riservate in forza di disposizioni legislative nazionali o dell'Unione.

Capo 4

Obblighi di ripresa dei rifiuti

Articolo 22

Ripresa dei rifiuti in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione come previsto

1. Se una delle autorità competenti viene a conoscenza che la spedizione di rifiuti, incluso il recupero o smaltimento, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del o dei documenti di movimento e/o del contratto di cui all'articolo 6, ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Se l'impianto di recupero o smaltimento rifiuta la spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.
2. L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi dal notificatore nella zona posta sotto la propria giurisdizione o altrove nel paese di spedizione. L'autorità competente di spedizione individua il notificatore in base all'ordine di cui all'articolo 3, punto 6. Se ciò non è possibile, l'autorità competente stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto si conforma alle disposizioni del presente articolo.

L'obbligo di ripresa di cui al primo comma è assolto entro novanta giorni, o entro il periodo eventualmente concordato dalle autorità competenti, dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, il recupero o lo smaltimento non può essere portata/o a termine come previsto e informata dei motivi di tale impossibilità. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, anche da altre autorità competenti.

3. L'obbligo di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte accertano che il notificatore o, se ciò non è possibile, l'autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto può recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.

L'obbligo di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo in conformità del primo comma del presente paragrafo.

4. In caso di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 3, punto 6, secondo l'ordine ivi indicato o, se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

5. In caso di soluzioni alternative fuori dal paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, una nuova notifica, se del caso, è trasmessa dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 3, punto 6, secondo l'ordine ivi indicato, o, se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Nel caso sia il notificatore a trasmettere la nuova notifica, la trasmette anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6. In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione della soluzione alternativa, è presentata alle autorità competenti di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, è presentata all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.

7. Se non deve essere trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento in conformità dell'articolo 15 o dell'articolo 16 dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 3, punto 6, secondo l'ordine ivi indicato o, se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Se la nuova notifica è trasmessa dall'autorità competente di spedizione iniziale a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente. Previo accordo di tutte le autorità competenti, il documento di movimento della spedizione iniziale può essere utilizzato per la ripresa.

8. L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, di cui all'articolo 15, paragrafo 5. In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 7, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 4, e l'articolo 25, paragrafo 2.

9. Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

10. Se il notificatore di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottemperi a uno degli obblighi di ripresa dei rifiuti di cui al presente articolo e all'articolo 23, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccogliitore dei rifiuti di cui

rispettivamente all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l'intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti.

Articolo 23

Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

1. Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti, lo smaltimento o il recupero non può essere portata/o a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico dei seguenti soggetti, secondo l'ordine che segue:
 - (a) del notificatore secondo l'ordine dell'elenco di cui all'articolo 3, punto 6; o, se ciò è impossibile, della persona di cui alla lettera b);
 - (b) delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se anche ciò è impossibile, della persona di cui alla lettera c);
 - (c) dell'autorità competente di spedizione; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera d);
 - (d) secondo altre modalità decise dalle autorità competenti.
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 24

Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1. Se un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti.
2. Se la responsabilità della spedizione illegale può essere imputata al notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:
 - (a) ripresi dal notificatore de facto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);
 - (b) ripresi dal notificatore de iure affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera c);
 - (c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera d);
 - (d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall'autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera e);
 - (e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un altro paese dall'autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, a condizione che tutte le autorità competenti siano d'accordo.

L'obbligo di ripresa, recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro trenta giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti, dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, anche da altre autorità competenti.

In caso di ripresa dei rifiuti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La nuova notifica è trasmessa dalla persona o autorità di cui al primo comma, lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.

Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui al primo comma, lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.

3. Se il notificatore di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa dei rifiuti di cui al presente articolo e all'articolo 25, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti di cui rispettivamente all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), che ha autorizzato il commerciante o l'intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa dei rifiuti.
4. Se la responsabilità della spedizione illegale può essere imputata al destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in siano recuperati o smaltiti in modo ecologicamente corretto:
 - (a) dal destinatario; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera b);
 - (b) dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

L'obbligo di recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro trenta giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti, dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di spedizione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, anche da altre autorità competenti.

Le autorità competenti cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti conformemente al presente paragrafo.

5. Se non è trasmessa una nuova notifica è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dalla persona responsabile della ripresa dei rifiuti, o se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

6. Nei casi in cui la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti cooperano per assicurare che i rifiuti sono recuperati o smaltiti.
7. In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 7, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione intermedia di recupero o di smaltimento, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzare un modo alternativo di recupero o smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 4.
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 25, paragrafo 2.
8. Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.
9. Gli articoli 34 e 36 non si applicano se le spedizioni illegali sono reintrodotte nel paese di spedizione e questo è un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.
10. In caso di spedizione illegale di cui all'articolo 3, punto 25, lettera g), la persona che organizza la spedizione è soggetta agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.
11. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 25

Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1. Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, recupero o smaltimento in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 8, sono poste a carico:
 - (a) del notificatore de facto, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), individuato secondo l'ordine indicato all'articolo 3, punto 6; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);
 - (b) del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera c);
 - (c) dell'autorità competente di spedizione.
2. Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 4, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico del destinatario; o, se ciò è impossibile, dell'autorità competente di destinazione.
3. Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 6, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 8, sono poste a carico:

- (a) del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 3, punto 6, e/o del destinatario in funzione della decisione presa dalle autorità competenti; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera b);
 - (b) delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera c);
 - (c) delle autorità competenti di spedizione e destinazione.
4. In caso di spedizione illegale di cui all'articolo 3, punto 25, lettera g), la persona che organizza la spedizione è soggetta agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.

Capo 5

Disposizioni amministrative generali

Articolo 26

Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica

1. Le informazioni e i documenti che seguono sono trasmessi e scambiati per via elettronica, tramite il sistema centrale di cui al paragrafo 2 o tramite un sistema nazionale conformemente al paragrafo 3:
- (a) per i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2:
 - i) notifica di una spedizione pianificata a norma degli articoli 5 e 13;
 - ii) richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 5 e 8;
 - iii) trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 5 e 8;
 - iv) informazioni e decisioni a norma dell'articolo 8;
 - v) autorizzazione alla spedizione notificata e, se del caso, notifica ufficiale della revoca della stessa a norma dell'articolo 9;
 - vi) condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell'articolo 10;
 - vii) obiezioni nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non siano soddisfatte;
 - viii) obiezioni alla spedizione a norma dell'articolo 12;
 - ix) informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafi 8 e 10;
 - x) informazioni e decisioni a norma dell'articolo 14, paragrafi 11 e 15;
 - xi) conferma del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
 - xii) certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
 - xiii) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;

- xiv) documenti che devono accompagnare ogni trasporto conformemente all'articolo 16;
 - xv) informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17;
 - xvi) se fattibile, autorizzazioni e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI;
- (b) per i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, le informazioni e i documenti necessari a norma dell'articolo 18.
2. La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1 tra i sistemi nazionali esistenti per l'interscambio elettronico dei dati.
- Il sistema centrale è utilizzato anche dalle autorità competenti degli Stati membri che non hanno istituito un sistema nazionale per l'interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1.
- È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l'ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹.
- È previsto che entro quattro anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4, il sistema centrale sia interoperabile con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.
3. Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi nazionali ma fanno in modo che siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 2, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 4 e scambino informazioni e documenti con il sistema centrale in tempo reale.
4. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
- (a) i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 2 e i sistemi nazionali, ivi compreso un modello di dati e un protocollo per lo scambio di dati;
 - (b) qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza e della governance dei dati, necessario per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1.
- Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

⁶¹ Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

Articolo 27

Lingua

1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti.
2. Il notificatore fornisce alle autorità competenti, su loro richiesta, traduzioni autenticate dei documenti di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.

Articolo 28

Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1. Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell'oggetto o della sostanza, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

Nel decidere se considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a un'operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE.

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla legislazione dell'Unione o internazionale.

2. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un rifiuto come rifiuto che figura negli allegati III, III A, III B o IV oppure che non figura in nessuno di tali allegati, la spedizione del rifiuto è soggetta all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.
3. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di smaltimento.
4. Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV.

La Commissione ha altresì della facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento stabilendo criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinate categorie di prodotti per i quali tale distinzione è di particolare importanza per l'esportazione di rifiuti dall'Unione.

Articolo 29
Spese amministrative

Le autorità competenti possono porre a carico del notificatore spese amministrative congrue e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese abituali per opportune analisi e ispezioni.

Articolo 30
Accordi per le zone di confine

1. In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti ad alleggerire la procedura di notifica della spedizione di determinati flussi di rifiuti quando la spedizione transfrontaliera di rifiuti è diretta all'impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.
2. Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri possono altresì concludere accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4. Gli accordi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia.

Capo 6

Spedizioni all'interno dell'Unione con transito attraverso paesi terzi

Articolo 31
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Se la spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno dell'Unione con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderano trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione pianificata:

- (a) se il paese terzo è parte della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che l'autorità competente abbia rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni della convenzione; o
- (b) se il paese terzo non è parte della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

Articolo 32
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1. Se la spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno dell'Unione con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (la "decisione OCSE"), si applica l'articolo 31.

2. Se la spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno dell'Unione, ivi compreso fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio trenta giorni dopo la data di trasmissione della notifica da parte del notificatore a norma dell'articolo 5.

Titolo III

Spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri

Articolo 33

Regime per le spedizioni esclusivamente all'interno dello Stato membro

1. Gli Stati membri istituiscono un regime appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni che hanno luogo esclusivamente all'interno della loro giurisdizione nazionale. Il regime tiene conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema dell'Unione istituito dai titoli II e VII.
2. Lo Stato membro informa la Commissione del proprio regime di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Titolo IV

Esportazioni dall'Unione verso paesi terzi

Capo 1

Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34

Divieto di esportazione

1. L'esportazione dall'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
3. In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:
 - (a) se il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti;
 - (b) se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
 - (c) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all'obbligo di ripresa a norma dell'articolo 22 o 24.

Articolo 35

Procedure di esportazione verso i paesi EFTA

1. Se i rifiuti sono esportati dall'Unione verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea per esservi smaltiti, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
 - (a) il notificatore trasmette conformemente all'articolo 26 la richiesta di notifica e le informazioni e i documenti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, e allo stesso tempo li trasmette a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale alle autorità competenti dei paesi di transito e destinazione esterni all'Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
 - (b) il notificatore trasmette conformemente all'articolo 26 tutte le informazioni e i documenti aggiuntivi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, e allo stesso tempo li trasmette a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale alle autorità competenti dei paesi di transito e destinazione esterni all'Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
 - (c) l'autorità competente di spedizione comunica alle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione esterni dell'Unione qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte sua e la sua decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica

con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità competenti siano collegate al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

- (d) l'autorità competente di transito esterna all'Unione dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento della notifica per fornire un'autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione medesima;
- (e) l'autorità competente di spedizione nell'Unione prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dell'autorità competente di destinazione e, se del caso, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna all'Unione e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di ricevimento dell'autorità competente di transito, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente di spedizione disponga dell'autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti, nel qual caso può prendere la decisione di cui all'articolo 9 prima di tale termine.

3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

- (a) l'autorità competente di transito nell'Unione invia al notificatore l'avviso di ricevimento della notifica con copia alle altre autorità competenti;
- (b) le autorità competenti di spedizione e, se del caso, le autorità competenti di transito nell'Unione assicurano che l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita sono informati della loro decisione di autorizzare la spedizione;
- (c) una copia del documento di movimento è fornita dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale oppure, laddove l'ufficio doganale di esportazione vi abbia accesso, tramite il sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
- (d) non appena i rifiuti hanno lasciato l'Unione, l'ufficio doganale di uscita ne informa l'autorità competente di spedizione nell'Unione;
- (e) se quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato l'Unione l'autorità competente di spedizione nell'Unione non ha ricevuto alcun avviso di ricevimento dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione;
- (f) il contratto di cui all'articolo 6 stipula che:
 - i) se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto;
 - ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii);

- iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto smaltimento e in nessun caso oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti copie firmate del documento di movimento contenente la certificazione.
 - (g) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle copie di cui alla lettera f), punti ii) e iii), il notificatore rende disponibili le informazioni ivi contenute per via elettronica in conformità dell'articolo 26.
4. La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito esterne all'Unione e sono state osservate tutte le condizioni stabilite in tale decisione;
 - (b) è garantita la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di cui all'articolo 56.
5. I rifiuti che sono esportati sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
6. Se l'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente del paese dell'ufficio doganale. L'autorità competente:
- (a) informa immediatamente della spedizione illegale l'autorità competente di spedizione nell'Unione; e
 - (b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Capo 2

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero

SEZIONE 1

ESPORTAZIONI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DI ALTRI RIFIUTI VERSO PAESI AI QUALI NON SI APPLICA LA DECISIONE OCSE

Articolo 36

Divieto di esportazione

1. Sono vietate le esportazioni dall'Unione dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
- (a) rifiuti pericolosi che figurano nell'allegato V, parte 1;
 - (b) rifiuti pericolosi che figurano nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
 - (c) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 2;

- (d) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell'allegato V del presente regolamento o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
 - (e) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell'allegato V del presente regolamento o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
 - (f) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
 - (g) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;
 - (h) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto come disposto all'articolo 56;
 - (i) rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all'obbligo di ripresa a norma dell'articolo 22 o 24.
 3. In casi eccezionali gli Stati membri possono disporre, sulla base di prove documentali fornite dal notificatore, che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V del presente regolamento o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE è escluso dal divieto di esportazione di cui al paragrafo 1, se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi specificati in detto allegato. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
 4. Il fatto che un rifiuto non figuri tra quelli pericolosi dell'allegato V o dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, o che figuri nell'allegato V, parte 1, elenco B, non osta, in casi eccezionali, a che sia considerato pericoloso e quindi sia soggetto al divieto di esportazione se presenta una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi, ivi specificati. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
 5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione di autorizzazione a favore delle spedizioni pianificate verso tale paese. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica tali informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare osservazioni e, ove opportuno, modificare l'allegato V del presente regolamento a norma dell'articolo 72.

SEZIONE 2
ESPORTAZIONI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI VERSO PAESI AI QUALI NON SI
APPLICA LA DECISIONE OCSE

Articolo 37

Divieto di esportazione

1. Sono vietate le esportazioni dall'Unione dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
 - (a) rifiuti elencati nell'allegato III, III A o III B;
 - (b) rifiuti non pericolosi inclusi nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, se non già elencati nell'allegato III, III A o III B.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell'elenco dei paesi definito a norma dell'articolo 38 per i rifiuti specificati in detto elenco.

Tale esportazione può avere luogo solo a condizione che i rifiuti siano destinati a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione nazionale del paese interessato a effettuare operazioni di recupero per tali rifiuti. Inoltre tale esportazione è soggetta agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 o, se il paese lo indica nella richiesta di cui all'articolo 39, alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35.

Articolo 38

Definizione dell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento definendo l'elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero ("elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni"). L'elenco comprende i paesi che hanno presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, e hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 40.
2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:
 - (a) il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l'esportazione dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero;
 - (b) i rifiuti specifici per i quali è autorizzata l'esportazione dall'Unione verso ogni paese di cui alla lettera a);
 - (c) informazioni, quali un indirizzo internet, che consentono di accedere a un elenco degli impianti abilitati, in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a), a effettuare il recupero dei rifiuti di cui alla lettera b);
 - (d) se disponibili, informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a) all'importazione dei rifiuti di cui alla lettera b), precisando se l'importazione è

soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 è adottato entro il [*OP: inserire la data corrispondente a trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*], fatto salvo il caso in cui a tale data nessun paese abbia presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, o nessun paese soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Entro il [*OP: inserire la data corrispondente a tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione contatta tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE per fornire loro le informazioni necessarie circa la possibilità di essere inclusi nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.

Al fine di essere inclusi nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, adottato entro il [*OP: inserire la data corrispondente a trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*], i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE fanno richiesta ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, entro il [*OP: inserire la data corrispondente a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*].

4. La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di:
 - (a) aggiungere un paese la cui inclusione è decisa conformemente al paragrafo 1;
 - (b) eliminare un paese che cessa di rispettare i requisiti di cui all'articolo 39;
 - (c) aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), sulla base di una richiesta ricevuta dal paese interessato e, se la richiesta riguarda l'aggiunta di nuovi rifiuti, a condizione che il paese abbia dimostrato di aver soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 39 in relazione ai nuovi rifiuti;
 - (d) includere o rimuovere qualsiasi altro elemento pertinente affinché l'elenco contenga informazioni accurate e aggiornate.
5. In caso di modifica delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, i paesi inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono senza indugio un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all'allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.

Il quinto anno successivo alla loro inclusione iniziale i paesi che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono in ogni caso alla Commissione un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all'allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.

Dopo aver ricevuto le informazioni e le prove di cui al primo e secondo comma, la Commissione può esigere che il paese fornisca informazioni aggiuntive per dimostrare che continua a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 39.

6. Qualora si rendano disponibili informazioni che dimostrino in modo plausibile che gli obblighi di cui all'articolo 39 non sono più soddisfatti per un paese già incluso nell'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese a esprimere il proprio parere su tali informazioni, entro un termine massimo di due mesi dall'invito a formulare osservazioni, unitamente a pertinenti elementi di prova che dimostrino il

continuo rispetto di tali obblighi. Tale periodo può essere prorogato di altri due mesi se il paese presenta una richiesta motivata di proroga.

7. Se il paese non fornisce il proprio parere e gli elementi di prova richiesti entro il termine di cui al primo comma, o se le prove fornite non sono sufficienti a dimostrare il continuo rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, la Commissione elimina il paese dall'elenco senza indebito ritardo.
8. La Commissione può rivolgersi in qualsiasi momento a un paese che figura nell'elenco di cui al paragrafo 1 per ottenere informazioni utili a garantire che esso continui a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Obblighi per l'inclusione nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

1. I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall'Unione determinati rifiuti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, a fini di recupero presentano una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 38. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VIII e contiene tutte le informazioni ivi specificate.
3. Il paese che presenta la richiesta dimostra di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.

A tal fine il paese richiedente dimostra che:

- (a) ha una strategia o di un piano globale di gestione dei rifiuti che copre tutto il suo territorio e mostra la sua capacità e disponibilità ad assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Nella strategia o nel piano sono indicati quanto meno i seguenti elementi:
 - i) il quantitativo totale di rifiuti prodotto nel paese su base annua e il quantitativo di rifiuti che rientra nell'ambito di applicazione della richiesta ("rifiuti interessati dalla richiesta"), nonché la stima dell'evoluzione di questi quantitativi nei prossimi 10 anni;
 - ii) la stima dell'attuale capacità di trattamento dei rifiuti del paese in generale e la stima della capacità di trattamento del paese dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché la valutazione dell'evoluzione di queste capacità nei prossimi dieci anni;
 - iii) la quota di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro;
 - iv) un'indicazione della quota di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;
 - v) un'indicazione della quota di rifiuti domestici riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;
 - vi) informazioni sui quantitativi di rifiuti dispersi e sulle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccogliarli;

- vii) una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto di tali importazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
 - viii) informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui ai punti da i) a vi);
- (b) ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende quanto meno i seguenti elementi:
- i) sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per gli impianti di trattamento di rifiuti;
 - ii) sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per il trasporto di rifiuti;
 - iii) disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui generati dall'operazione di recupero dei rifiuti interessati dalla richiesta sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56;
 - iv) controlli adeguati dell'inquinamento applicati alle operazioni di gestione dei rifiuti, compresi limiti di emissioni per la protezione dell'aria, del suolo e dell'acqua e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;
 - v) disposizioni in materia di garanzia dell'attuazione degli obblighi nazionali e internazionali relativi alla gestione e spedizione di rifiuti, nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
- (c) è parte degli accordi ambientali multilaterali di cui all'allegato VIII e ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi;
- (d) ha una strategia intesa a garantire l'osservanza della legislazione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla spedizione dei rifiuti, che comprende misure di controllo e monitoraggio, anche informazioni sul numero di ispezioni effettuate delle spedizioni di rifiuti e degli impianti di gestione dei rifiuti e sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti.

Articolo 40

Valutazione della richiesta di inclusione nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

1. La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell'articolo 39 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e mira a determinare se il paese richiedente ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all'allegato IX.
2. Se nel corso della valutazione la Commissione ritiene che le informazioni fornite dal paese richiedente siano incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità agli obblighi di cui all'articolo 39, essa dà al paese richiedente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive entro un termine massimo di tre mesi. Tale termine può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di tre mesi se il paese richiedente presenta una richiesta motivata di proroga.
3. Se il paese richiedente non fornisce le informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 2 o se le informazioni aggiuntive fornite sono ancora considerate incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 39, la Commissione informa senza indebito ritardo il paese richiedente in merito al fatto che non può essere incluso nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni e che la sua richiesta non sarà più trattata. In tal caso la Commissione informa anche il paese richiedente dei motivi per cui è giunta a tale conclusione. Ciò non pregiudica la possibilità per il paese richiedente di presentare una nuova richiesta ai sensi dell'articolo 39.

SEZIONE 3

ESPORTAZIONI VERSO PAESI AI QUALI SI APPLICA LA DECISIONE OCSE

Articolo 41

Regime generale per le esportazioni di rifiuti

1. Se i rifiuti elencati nell'allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti o le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce dell'allegato III o IV sono esportati dall'Unione e destinati a essere recuperati in paesi ai quali si applica la decisione OCSE, con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2, 3 e 5.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
 - (a) le miscele di rifiuti di cui all'allegato III A destinate a operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;

- (b) i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
 - (c) l'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è vietata;
 - (d) l'autorizzazione prescritta dall'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna all'Unione.
3. Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti di cui all'allegato IV, si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui all'articolo 35, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafo 3, lettere da a) a e).

Inoltre il contratto di cui all'articolo 6 stipula che:

- (a) se l'impianto rilascia un certificato di recupero inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto;
- (b) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui alla lettera c);
- (c) il più rapidamente possibile, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto recupero e in nessun caso oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della copia di cui alle lettere b) e c), il notificatore rende disponibili per via elettronica le informazioni ivi contenute in conformità dell'articolo 26.

4. La spedizione di rifiuti soggetti alla notifica e autorizzazione preventive scritte può avere luogo soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito oppure le autorità competenti di destinazione e transito esterne all'Unione hanno rilasciato un'autorizzazione tacita o l'autorizzazione tacita può essere presunta e le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni sono state soddisfatte;
 - (b) l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d) è rispettato.
5. Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati nell'allegato IV è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:
- (a) l'autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento della notifica per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non esigere l'autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, o per rilasciare l'autorizzazione scritta, con o senza condizioni;

- (b) l'autorità competente di spedizione nell'Unione decide di autorizzare la spedizione, come disposto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dall'autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di ricevimento dell'autorità competente di transito, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente di spedizione abbia ricevuto l'autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti, nel qual caso può prendere la decisione di cui all'articolo 9 prima di tale termine.
6. I rifiuti esportati sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.
7. L'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l'autorità competente del proprio paese. L'autorità competente:
- (a) informa immediatamente della spedizione illegale l'autorità competente di spedizione nell'Unione; e
 - (b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 42

Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia

1. La Commissione monitora i livelli di esportazione di rifiuti dall'Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni non provocano gravi danni all'ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione. Nell'ambito del monitoraggio la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che l'esportazione dei rifiuti dall'Unione provoca gravi danni all'ambiente o alla salute umana nel paese a cui si applica la decisione OCSE.
2. Se le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso un paese al quale si applica la decisione OCSE aumentano considerevolmente in un breve arco di tempo e non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che il paese ha la capacità di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56, la Commissione impone alle autorità competenti del paese di fornire, entro sessanta giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti e sulla capacità del paese di gestirli. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 è intesa a verificare che il paese abbia:
- (a) predisposto e attuato un quadro giuridico adeguato per l'importazione e la gestione dei rifiuti in questione, nonché misure adeguate per assicurare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti residui generati dal recupero dei rifiuti in questione;
 - (b) la capacità sufficiente nel suo territorio per poter gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto, tenendo conto dell'aumento del volume dei rifiuti importati nel suo territorio;

- (c) predisposto una strategia adeguata per affrontare il possibile impatto negativo causato dall'aumento dell'importazione dei rifiuti in questione sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
 - (d) predisposto e attuato misure adeguate di contrasto per affrontare possibili spedizioni o trattamenti illegali dei rifiuti in questione.
4. Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell'articolo 56, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento vietando l'esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese.
- La Commissione revoca il divieto quando dispone di prove sufficienti attestanti che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto.

Capo 3

Obblighi supplementari

Articolo 43 *Obblighi degli esportatori*

1. La persona fisica o giuridica esporta rifiuti dall'Unione soltanto se può dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.
2. Al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, la persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti dall'Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit condotto da una terza parte indipendente accreditata e dotata di qualifiche adeguate.
3. L'audit di cui al paragrafo 2 verifica la conformità dell'impianto ai criteri di cui all'allegato X. La persona fisica o giuridica non può esportare rifiuti verso un impianto che non soddisfa tali criteri.
4. La persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti assicura che l'impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 2 prima dell'esportazione verso l'impianto e che l'audit è ripetuto a intervalli regolari, secondo un approccio basato sul rischio, con una frequenza minima triennale dopo il primo audit.

La persona fisica o giuridica che esporta rifiuti dall'Unione effettua inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva informazioni plausibili secondo le quali l'impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X.
5. La persona fisica o giuridica che ha commissionato o condotto un audit per un determinato impianto a norma del paragrafo 2 assicura che l'audit è messo a disposizione, a condizioni commerciali eque, di altre persone fisiche o giuridiche che intendono esportare rifiuti verso l'impianto.
6. Su richiesta di un'autorità competente o di un'autorità coinvolta nelle ispezioni, la persona fisica o giuridica fornisce prove documentali attestanti che gli audit di cui al paragrafo 2 sono stati effettuati presso tutti gli impianti verso i quali esporta i rifiuti.

Le prove documentali sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti.

7. Le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti al di fuori dell'Unione rendono annualmente disponibili al pubblico, per via elettronica, informazioni sul modo in cui ottemperano agli obblighi previsti dal presente articolo.
8. Se un accordo internazionale concluso tra l'Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato X, le persone fisiche e giuridiche che intendono esportare rifiuti verso il paese terzo sono esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2.
9. Su richiesta di un'autorità competente o di un'autorità coinvolta nelle ispezioni, la persona fisica o giuridica che è esente in applicazione del paragrafo 8 fornisce prove documentali dell'accordo internazionale di cui al medesimo paragrafo, in una lingua accettabile per le autorità competenti.

Articolo 44

Obblighi degli Stati membri di esportazione

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportano rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 36 a 43 per tale esportazione.
2. Gli Stati membri svolgono verifiche periodiche, secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare che le persone fisiche e giuridiche che esportano rifiuti dall'Unione rispettano gli obblighi di cui all'articolo 43.

Se dispongono di informazioni plausibili indicanti che le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti dall'Unione non ottemperano ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 43, gli Stati membri svolgono le verifiche necessarie.

Capo 4

Disposizioni generali

Articolo 45 *Esportazioni verso l'Antartico*

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso l'Antartico.

Articolo 46 *Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare*

1. Sono vietate le esportazioni dall'Unione verso i paesi o territori d'oltremare di rifiuti destinati a essere ivi smaltiti.
2. Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica, *mutatis mutandis*, il divieto di cui all'articolo 36.
3. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui all'articolo 36, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del titolo II.

Titolo V

Importazioni nell'Unione da paesi terzi

Capo 1

Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 47

Divieto di importazione

1. Sono vietate le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da:
 - (a) paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
 - (b) altri paesi con i quali l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell'Unione e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea;
 - (c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
 - (d) altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o se l'autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire.
2. In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese:

 - (a) sono compatibili con la legislazione dell'Unione e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea;
 - (b) garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 56; e
 - (c) garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa;
 - (d) sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione.
3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 48.
4. I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva debitamente motivata basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.

Articolo 48
Obblighi procedurali per le importazioni

1. Ai rifiuti importati nell'Unione destinati allo smaltimento e provenienti da paesi che sono parti della convenzione di Basilea si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
 - (a) il notificatore presenta la richiesta di notifica a norma dell'articolo 26, salvo che non sia stabilito nell'Unione e non abbia accesso a un sistema di cui all'articolo 26, nel qual caso la richiesta di notifica, in particolare le informazioni e i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono forniti alle autorità competenti a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale;
 - (b) il notificatore presenta le eventuali informazioni aggiuntive, in particolare le informazioni e i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a norma dell'articolo 26, salvo che non sia stabilito nell'Unione e non abbia accesso a un sistema di cui all'articolo 26, nel qual caso tali informazioni sono fornite alle autorità competenti a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale;
 - (c) il notificatore o, se non è stabilito nell'Unione e non ha accesso a un sistema di cui all'articolo 26, l'autorità competente di destinazione nell'Unione, provvede affinché tutte le informazioni pertinenti siano inserite in tale sistema;
 - (d) le autorità competenti di transito e di destinazione nell'Unione informano le autorità competenti dei paesi di transito e di spedizione esterni all'Unione in merito a qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e della loro decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale, salvo che tali autorità competenti nei paesi interessati abbiano accesso al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
 - (e) l'autorità competente di transito esterna all'Unione dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento della notifica per fornire un'autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione;
 - (f) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
 - (a) l'autorità competente di transito nell'Unione invia al notificatore un avviso di ricevimento della notifica e copia alle autorità competenti;
 - (b) le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nell'Unione assicurano che l'ufficio doganale di entrata è informato della loro decisione di autorizzare la spedizione;

- (c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l'ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2; e
 - (d) non appena le autorità doganali all'entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l'ufficio doganale di entrata informa le autorità competenti di destinazione e transito nell'Unione che i rifiuti sono entrati nell'Unione.
4. La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nell'autorizzazione;
 - (b) è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all'articolo 6;
 - (c) è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente di cui all'articolo 7; e
 - (d) è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all'articolo 33.
5. L'ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l'autorità competente del proprio paese. L'autorità competente:
- (a) informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nell'Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione; e
 - (b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
6. In caso di spedizione di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, ad opera di tali forze armate od organizzazioni umanitarie o per loro conto, qualsiasi autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nell'Unione sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.

Capo 2

Importazioni di rifiuti destinati al recupero

Articolo 49

Divieto di importazione

1. Sono vietate tutte le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da:
- (a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE;
 - (b) altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
 - (c) altri paesi con i quali l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la

legislazione dell'Unione e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea;

- (d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
 - (e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere c) o d) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.
2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 48, se pertinenti.

Articolo 50

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE

1. Ai rifiuti importati nell'Unione destinati al recupero e provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
- (a) l'autorizzazione prescritta dall'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna all'Unione;
 - (b) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive: articolo 48, paragrafo 2, lettere da a) ad e) e articolo 48, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
4. La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna all'Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;
 - (b) è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all'articolo 6;
 - (c) è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente di cui all'articolo 7; e
 - (d) è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all'articolo 56.

5. L'ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l'autorità competente del proprio paese. L'autorità competente:
- (a) informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nell'Unione, dopodiché tale autorità competente informa l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione in merito alla spedizione illegale; e
 - (b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 51

Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

Ai rifiuti importati nell'Unione destinati al recupero e provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE o transitanti da qualsiasi paese a cui non si applica la decisione OCSE e che è anche parte della convenzione di Basilea si applica, mutatis mutandis, l'articolo 48.

Capo 3

Obblighi supplementari

Articolo 52

Obblighi degli Stati membri di importazione

1. In caso di importazioni nell'Unione, l'autorità competente di destinazione nell'Unione impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e dell'altra normativa dell'Unione sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 vieta inoltre le importazioni di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 1.

Capo 4

Importazioni da paesi o territori d'oltremare

Articolo 53

Importazioni da paesi o territori d'oltremare

1. In caso di importazione nell'Unione di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.

2. Il paese o territorio d'oltremare e lo Stato membro a cui è legato possono applicare le procedure nazionali dello Stato membro alle spedizioni dal paese o territorio d'oltremare verso lo Stato membro se nessun altro paese è coinvolto nella spedizione in veste di paese di transito.
3. Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 notificano alla Commissione le procedure nazionali applicate.

Titolo VI

Transito nell'Unione da e verso paesi terzi

Articolo 54

Transito nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento che transitano attraverso Stati membri in provenienza e a destinazione di paesi terzi si applica, mutatis mutandis, l'articolo 48, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:

- (a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nell'Unione assicurano, secondo il caso, che l'ufficio doganale di entrata e l'ufficio doganale di uscita sono informati delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un'autorizzazione tacita, dell'avviso di ricevimento conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, lettera a);
- (b) non appena i rifiuti hanno lasciato l'Unione, l'ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell'Unione.

Articolo 55

Transito nell'Unione di rifiuti destinati al recupero

1. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE si applica, mutatis mutandis, l'articolo 54.
2. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE si applica, mutatis mutandis, l'articolo 50, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:
 - (a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nell'Unione assicurano, secondo il caso, che l'ufficio doganale di entrata e l'ufficio doganale di uscita sono informati delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un'autorizzazione tacita, dell'avviso di ricevimento conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, lettera a);
 - (b) non appena i rifiuti hanno lasciato l'Unione, l'ufficio doganale di uscita ne informa le autorità competenti di transito nell'Unione.
3. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale si applica la decisione.

Titolo VII

Gestione ecologicamente corretta e garanzia dell'osservanza delle norme

Capo 1

Articolo 56

Gestione ecologicamente corretta

1. Il produttore di rifiuti, il notificatore e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti spediti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne l'operazione di recupero o smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana e dell'ambiente grosso modo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, ma occorre dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

Capo 2

Garanzia dell'osservanza delle norme

SEZIONE 1

ISPEZIONI DEGLI STATI MEMBRI E SANZIONI

Articolo 57

Ispezioni

1. Gli Stati membri, per garantire l'osservanza del presente regolamento, svolgono ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
2. Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo quanto meno in uno dei seguenti punti:
 - (a) nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti o il notificatore;
 - (b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l'impianto;
 - (c) alle frontiere dell'Unione;
 - (d) durante la spedizione all'interno dell'Unione.

Articolo 58
Documenti e prove

1. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono quanto meno la verifica dei documenti, l'accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.
2. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via aerea, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono imporre alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l'oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare prove documentali:
 - (a) riguardanti l'origine e la destinazione della sostanza o dell'oggetto; e
 - (b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell'oggetto, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'allegato VI della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶².

3. Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l'oggetto costituisce rifiuto se:
 - (a) le prove di cui al paragrafo 2 o imposte ai sensi di altra legislazione dell'Unione al fine di accertare che una sostanza o un oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il termine da esse specificato; o
 - (b) considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano insufficiente la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Se le autorità hanno concluso che una sostanza o un oggetto è un rifiuto a norma del primo comma, il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti è considerato/a una spedizione illegale. Di conseguenza la spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.

4. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono imporre al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario e all'impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un termine da esse specificato.
5. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 sia destinata a

⁶² Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

operazioni di recupero conformi all'articolo 56, possono imporre alla persona che organizza la spedizione di presentare prove documentali utili fornite dall'impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall'autorità competente del paese di destinazione.

6. Se le prove di cui al paragrafo 4 non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da esse specificato oppure se esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per giungere a una conclusione, la spedizione è considerata illegale ed è trattata conformemente agli articoli 24 e 25. Le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.
7. La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁶³, e le voci dei rifiuti di cui agli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale atto per tenere conto delle modifiche della nomenclatura e delle voci elencate nei suddetti allegati, nonché per inserire nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall'Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione⁶⁴ rimane in vigore fino a quando la Commissione non avrà esercitato il potere di cui al presente articolo.

Articolo 59 *Piani di ispezione*

1. Gli Stati membri elaborano, per tutto il loro territorio geografico, uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, delle ispezioni da eseguire a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, ("piano di ispezione").

I piani di ispezione si basano sulla valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali nonché sui risultati di ispezioni precedenti, tenendo conto, ove opportuno, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, e analisi delle attività criminali. La valutazione dei rischi mira, tra l'altro, a individuare il numero minimo di ispezioni necessarie e la loro frequenza, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.
2. I piani di ispezione contengono quanto meno:
 - (a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa la spiegazione di come tali obiettivi e priorità sono stati individuati;
 - (b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d'ispezione;

⁶³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁶⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 11).

- (c) informazioni sulle ispezioni pianificate, compresi i controlli fisici;
 - (d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;
 - (e) gli accordi di cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;
 - (f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e
 - (g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l'attuazione del piano di ispezione.
3. Il piano di ispezione è riesaminato almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione.
 4. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili, gli Stati membri notificano alla Commissione i piani di ispezione di cui al paragrafo 1 ed eventuali revisioni sostanziali degli stessi ogni tre anni e per la prima volta un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
 5. La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e, se del caso, redige relazioni sull'attuazione del presente articolo, sulla base dell'esame dei piani. Le relazioni possono comprendere, tra l'altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l'osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell'articolo 63.

Articolo 60

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, così come eventuali modifiche che successivamente vi apportino.
2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da imporre in caso di violazioni, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:
 - (a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
 - (b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
 - (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
 - (d) i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
 - (e) il danno ambientale causato dalla violazione, nella misura in cui possa essere determinato;

- (f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o provi rimedio;
 - (g) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
 - (h) precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
 - (i) qualsiasi azione volta a eludere od ostacolare i controlli amministrativi; e
 - (j) qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.
3. Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento:
- (a) sanzioni pecuniarie;
 - (b) la confisca di ricavi ottenuti dalla persona fisica o giuridica derivanti da una transazione legata alla violazione;
 - (c) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - (d) l'esclusione dalle procedure di appalto pubblico.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE PER GARANTIRE L'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Articolo 61

Cooperazione a livello nazionale per garantire l'osservanza del regolamento

Gli Stati membri istituiscono meccanismi efficaci che consentono a tutte le autorità coinvolte nelle attività di contrasto di cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l'istituzione e l'attuazione dei piani di ispezione.

Articolo 62

Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento

1. Gli Stati membri cooperano, a livello sia bilaterale che multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili sulle spedizioni di rifiuti, sui flussi di rifiuti, sugli operatori e sugli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure che garantiscono l'osservanza delle norme, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nell'ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell'articolo 63.
2. Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 1 ed individuano i centri incaricati dei controlli fisici di cui all'articolo 58, paragrafo 1. Tali informazioni sono inviate alla

Commissione, che trasmette un elenco ricapitolativo alle suddette persone responsabili.

3. Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può adottare misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nel proprio territorio.

Articolo 63

Gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti

1. È istituito un gruppo incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali (il "gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti").
2. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti è composto dal personale di ruolo designato competente per la cooperazione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, e può comprendere anche ulteriori rappresentanti delle autorità pertinenti di ciascuno Stato membro competenti a garantire l'osservanza del presente regolamento. È presieduto dal o dai rappresentanti della Commissione.
3. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti è un consesso di condivisione di informazioni e dati investigativi sulle tendenze generali delle spedizioni illegali di rifiuti, sulle valutazioni basate sul rischio effettuate dagli Stati membri e sulle attività a garanzia dell'osservanza delle norme, nonché la sede per lo scambio di pareri sulle migliori pratiche e per facilitare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità pertinenti. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti può esaminare qualsiasi questione tecnica relativa alla garanzia dell'osservanza del presente regolamento sollevata dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei membri del gruppo o del comitato di cui all'articolo 77.
4. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti si riunisce almeno due volte l'anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, il presidente può invitare alle riunioni, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, agenzie o reti pertinenti.
5. La Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 77 i pareri espressi dal gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti.

SEZIONE 3

AZIONI INTRAPRESE DALLA COMMISSIONE

Articolo 64

Disposizioni generali

1. Al fine di contrastare le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, di sostenere e integrare le attività degli Stati membri intese a farlo rispettare e di contribuire alla sua applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione esercita i poteri che le sono conferiti dagli articoli da 64 a 68.
2. Tali poteri non pregiudicano:
 - (a) la responsabilità primaria degli Stati membri di assicurare la conformità al presente regolamento e di farlo rispettare; e

- (b) i poteri conferiti rispettivamente alla Commissione o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in altri atti giuridici, in particolare nel regolamento (UE, Euratom) 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵, nel regolamento 515/97 del Consiglio⁶⁶ o nel regolamento 2185/96 del Consiglio⁶⁷.
3. La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento di propria iniziativa, su richiesta di uno o più Stati membri o in seguito a una denuncia, se sussistono sufficienti sospetti che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale.
 4. La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e in particolare per quanto riguarda le spedizioni che interessano più paesi o che hanno gravi effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente.
 5. Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto delle ispezioni in corso o già effettuate per le stesse spedizioni da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento.
 6. Al termine delle azioni intraprese la Commissione redige una relazione. Se conclude che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale, la Commissione ne informa le autorità competenti del o dei paesi interessati e raccomanda che la spedizione illegale sia trattata conformemente agli articoli 24 e 25. Tali autorità possono applicare sanzioni conformemente all'articolo 60. La Commissione può altresì raccomandare alle autorità pertinenti di dare un seguito e, se necessario, informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione interessati.
 7. Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 6, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:
 - (a) nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;
 - (b) nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e sono soggette alle medesime norme di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;
 - (c) nei procedimenti giudiziari dinanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea.

⁶⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

⁶⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 65
Ispezioni a cura della Commissione

1. La Commissione può svolgere ispezioni sulle spedizioni a norma dell'articolo 57, paragrafo 2.
2. La Commissione prepara ed effettua le ispezioni in stretta collaborazione con le autorità pertinenti dello Stato membro.

La Commissione notifica in tempo utile l'oggetto, la finalità e la base giuridica delle ispezioni ai centri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, affinché tali autorità possano fornire l'assistenza necessaria. A tal fine i funzionari dello Stato membro possono partecipare alle ispezioni.

Inoltre, su richiesta dello Stato membro, le ispezioni possono essere effettuate congiuntamente dalla Commissione e dalle autorità pertinenti dello Stato membro medesimo.

3. Il personale e le altre persone che lo accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare un'ispezione esercitano i loro poteri dietro presentazione di un'autorizzazione scritta che specifica l'oggetto e la finalità dell'ispezione.
4. Il personale della Commissione che conduce un'ispezione è autorizzato a:
 - (a) avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto della persona che organizza la spedizione, del detentore, del vettore, del destinatario o dell'impianto che riceve i rifiuti;
 - (b) esaminare tutti i documenti utili relativi all'oggetto e alla finalità delle ispezioni, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, nonché effettuare od ottenere in qualsiasi forma copie o estratti di tali documenti;
 - (c) chiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario o all'impianto che riceve i rifiuti spiegazioni in merito a fatti o documenti relativi all'oggetto e alla finalità delle ispezioni e registrare le risposte;
 - (d) ricevere e registrare dichiarazioni rilasciate dal notificatore, dalla persona che organizza la spedizione, dal detentore, dal vettore, dal destinatario o dall'impianto che riceve i rifiuti in merito all'oggetto e alla finalità delle ispezioni;
 - (e) verificare fisicamente i rifiuti e prelevarne dei campioni per prove di laboratorio, se necessario.
5. Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti cooperano con la Commissione nel corso delle sue ispezioni.
6. Le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni sulle spedizioni di rifiuti nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione della Commissione forniscono, su richiesta di quest'ultima, l'assistenza necessaria al personale della Commissione.
7. Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti sono tenuti ad assoggettarsi alle ispezioni della Commissione.

8. Se la Commissione constata che il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario o l'impianto che riceve i rifiuti si oppone ad un'ispezione, lo Stato membro presta alla Commissione l'assistenza necessaria, esigendo se del caso l'assistenza delle autorità di contrasto al fine di consentire alla Commissione di effettuare l'ispezione. Se per tale assistenza è necessaria l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, ne è fatta richiesta.

Articolo 66

Richieste di informazioni

1. La Commissione può tenere colloqui con qualsiasi persona fisica o giuridica consenziente ai fini della raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla spedizione di rifiuti.
2. Se il colloquio si svolge presso i locali di uno stabilimento, di un'impresa, di un intermediario o di un commerciante, la Commissione informa i centri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. Se l'autorità di tale Stato membro lo esige, i suoi funzionari possono assistere il personale della Commissione nella conduzione del colloquio.
3. La Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche responsabili per uno stabilimento o un'impresa, o a qualsiasi intermediario e commerciante di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla spedizione di rifiuti. La Commissione indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale devono essere fornite.
4. La Commissione trasmette senza indugio una copia della richiesta alle autorità pertinenti dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dello stabilimento, dell'impresa, dell'intermediario o del commerciante e alle autorità dello Stato membro il cui territorio è interessato.
5. Se lo stabilimento, l'impresa, l'intermediario o il commerciante non fornisce le informazioni richieste o la Commissione ritiene che le informazioni ricevute non siano sufficienti per giungere a una conclusione, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 58, paragrafo 5.

Articolo 67

Garanzie procedurali

1. La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali della persona che organizza la spedizione, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell'impianto che riceve i rifiuti, tra cui:
 - (a) il diritto di non rilasciare dichiarazioni di colpevolezza;
 - (b) il diritto di essere assistiti da una persona di sua scelta;
 - (c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione;
 - (d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano;
 - (e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.

La Commissione raccoglie elementi a favore e a carico della persona che organizza la spedizione, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell'impianto che riceve i rifiuti, svolge le ispezioni e richiede le informazioni in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

2. La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni nel pieno rispetto della riservatezza e delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 68

Assistenza reciproca

1. Al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si forniscono reciprocamente assistenza in conformità del presente articolo.
2. Nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e fatti salvi gli articoli 61 e 62 del presente regolamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trattini da 3 a 5, 7 e 8, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, fino a "regolamentazioni doganale e agricola" e all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli da 5 a 14, all'articolo 15, paragrafo 1, e agli articoli da 16 a 18 del regolamento (CE) n. 515/97 si applicano mutatis mutandis alla cooperazione tra le autorità competenti nazionali e dell'Unione che attuano il presente regolamento; i riferimenti alle "regolamentazioni doganale e agricola" si intendono fatti al presente regolamento.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 69 *Rendicontazione*

1. Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa per l'anno civile precedente.
2. Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro redige anche una relazione relativa all'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato XI da compilare ai fini dell'obbligo di informazione, e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, lo Stato membro rende altresì di dominio pubblico, per via elettronica tramite internet, la sezione della relazione relativa all'articolo 57, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 1, compresa la tabella 5 dell'allegato XI, assieme agli eventuali chiarimenti da esso ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui alla sezione dell'allegato XI relativa all'articolo 57, paragrafo 1, e lo pubblica sul suo sito internet.
3. Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.
4. La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame.

L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nel compito di monitorare l'attuazione del regolamento stilando, ove opportuno, le relazioni che contengono l'analisi delle spedizioni di flussi specifici di rifiuti e dei relativi effetti sull'ambiente.

La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il *[OP: inserire la data corrispondente alla fine del quinto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]* e successivamente ogni quattro anni.

Articolo 70 *Cooperazione internazionale*

Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

Articolo 71 *Designazione delle autorità competenti*

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

Articolo 72
Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull'attuazione del presente regolamento. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi quesito che gli sia posto e che riguardi questi ultimi, e viceversa.

Articolo 73
Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita

Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell'Unione e ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera diversi da quelli designati per entrare nell'Unione o uscirne.

Articolo 74
Notifica e informazione riguardo alle designazioni

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
 - (a) delle autorità competenti a norma dell'articolo 71;
 - (b) dei corrispondenti a norma dell'articolo 72;
 - (c) se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell'articolo 73.
2. In relazione alle designazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:
 - (a) nomi;
 - (b) indirizzi postali;
 - (c) indirizzi elettronici;
 - (d) numeri telefonici;
 - (e) lingue accettabili dalle autorità competenti.
3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute nelle informazioni di cui al paragrafo 2.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e le relative modifiche sono presentate alla Commissione per via elettronica.
5. La Commissione pubblica nel suo sito web gli elenchi delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, e li aggiorna ove opportuno.

Articolo 75
Modifiche degli allegati da I a X

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII per tenere conto delle modifiche concordate nel contesto della convenzione di Basilea e della decisione OCSE o, nel caso dell'allegato I C, per adattarlo

all'attuazione dell'articolo 26 dopo il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento].

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato III A al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le miscele di due o più rifiuti di cui all'allegato III, se tali rifiuti non sono mescolati in misura tale da impedirne il riciclaggio in modo ecologicamente corretto, e, se necessario, al fine di disporre che una o più voci dell'allegato III A non si applichino alle esportazioni verso paesi cui non si applica la decisione OCSE.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato III B al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, i rifiuti non elencati negli allegati III, IV o V e al fine di disporre che una o più voci dell'allegato III B non si applichino alle esportazioni verso paesi cui non si applica la decisione OCSE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare la forma e il contenuto delle informazioni di cui al suddetto allegato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato IX, al fine di aggiornare gli elenchi della legislazione dell'Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato X per quanto riguarda i criteri che vi figurano.

Articolo 76 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 4 e all'articolo 75 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 4 e all'articolo 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafo 4, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafo 4, e dell'articolo 75 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 77
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 78
Modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) siano riciclate unicamente presso gli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo e, nel caso di navi che diventano rifiuti nell'Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell'elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all'allegato VII della convenzione di Basilea;"

Articolo 79
Modifica del regolamento (UE) 2020/1056

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1056, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) [OP inserire il numero del presente atto]; il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione;"

Articolo 80
Riesame

Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle relazioni redatte in conformità dell'articolo 69 e dell'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 81

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Tuttavia le disposizioni di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9, all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, e agli articoli 15, 16, 18, 26, 35, 38, da 41 a 45, 47, 48, 50, 51, 54 e 55 del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e l'articolo 37 del medesimo regolamento continua ad applicarsi fino al [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
2. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni che sono state notificate conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l'autorità competente di destinazione ha espresso il suo riconoscimento conformemente all'articolo 8 del medesimo regolamento prima del [OP: inserire la data corrispondente a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.
3. Le spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato l'autorizzazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portate a termine entro un anno a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 82

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da due mesi dopo la sua entrata in vigore.

Tuttavia, gli articoli 5, 8 e 9, l'articolo 14, paragrafi 14 e 15, gli articoli 15, 16, 18, l'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 35, 41, da 47 a 51, 54 e 55 si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore del regolamento] e gli articoli da 37 a 40, 43 e 44 si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) n. 2020/1056.

1.2. Settore/settori interessati

Settore: 09 Ambiente

Attività: 09 02 02 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Economia circolare e qualità della vita

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁶⁸
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Il presente regolamento mira a proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti.

Per conseguire tale obiettivo la Commissione propone disposizioni destinate a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, in conformità con la gerarchia dei rifiuti nonché a ridurre gli impatti globali dell'uso delle risorse, anche migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse stesse. Le misure proposte sono cruciali per la transizione verso un'economia circolare.

1.4.2. Obiettivi specifici

- Facilitare le spedizioni all'interno dell'UE, in particolare per allineare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti rispetto agli obiettivi dell'economia circolare;
- assicurare che i rifiuti esportati dall'UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto
- contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall'UE.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

⁶⁸ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Il nuovo regolamento dovrebbe portare al riutilizzo di un quantitativo maggiore di materiali e prodotti e al riciclaggio di un quantitativo maggiore di rifiuti. Dovrebbe altresì migliorare le norme e le pratiche di gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE. Infine dovrebbe altresì determinare una riduzione delle norme e delle pratiche illegali per la gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE. Tutti questi effetti contribuiranno a creare mercati solidi e dinamici per i materiali secondari e ad aumentare la transizione verso un'economia circolare nell'UE e nei paesi terzi.

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori con cui monitorare il progresso e il conseguimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- il quantitativo di rifiuti spediti per il riciclaggio in un dato anno;
- il numero di autorizzazioni alle notifiche in un dato anno di spedizioni destinate al riciclaggio;
- il numero di impianti titolari di autorizzazione preventiva in tutta l'UE;
- il quantitativo di rifiuti spediti verso impianti titolari di autorizzazione preventiva in un dato anno;
- il numero di autorizzazioni alle notifiche in un dato anno di spedizioni destinate a impianti titolari di autorizzazione preventiva;
- i quantitativi di rifiuti spediti annualmente dall'UE, per ogni flusso di rifiuti pertinente;
- il numero di paesi non appartenenti all'OCSE inclusi nell'elenco dell'UE dei paesi autorizzati a importare rifiuti dall'UE e il quantitativo di rifiuti esportati verso tali paesi;
- il numero di ispezioni effettuate da uno Stato membro in un dato anno;
- il numero di casi illegali segnalati e le sanzioni imposte;
- i quantitativi di rifiuti coinvolti in tali casi illegali;
- il numero di azioni investigative e di coordinamento condotte dall'OLAF in merito a spedizioni illegali di rifiuti, nonché il numero di raccomandazioni emesse dall'OLAF in relazione alle quali gli Stati membri hanno agito.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'attuazione del regolamento richiederà l'adozione di una serie di norme dettagliate attraverso atti di esecuzione/delegati in un orizzonte temporale di 2-5 anni dalla data di applicazione del regolamento. Inoltre la Commissione dovrà assumere un ruolo più importante nel monitoraggio dell'attuazione del nuovo regolamento al fine di assicurare che i suoi obiettivi siano conseguiti.

Gli atti delegati o di esecuzione che dovrebbero essere adottati per assicurare un'attuazione corretta del regolamento sono i seguenti:

- obblighi procedurali e operativi dettagliati per assicurare il funzionamento del sistema di interscambio elettronico dei dati;
- sviluppo di un metodo di calcolo armonizzato per le garanzie finanziarie;
- definizione di soglie di contaminazione per determinati rifiuti per chiarirne la classificazione come non pericolosi o meno;
- valutazione dell'inclusione di nuovi flussi o miscele di rifiuti nell'"elenco verde";
- definizione di criteri intesi a distinguere, per determinati oggetti o materiali, tra beni usati e rifiuti;
- valutazione ed elenco dei paesi terzi capaci di gestire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;
- monitoraggio delle esportazioni di rifiuti verso i paesi OCSE ed eventuale intervento per limitarle se è individuato un rischio di danno all'ambiente dovuto a queste spedizioni.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Le norme a livello UE sulle spedizioni di rifiuti assicurano che la legislazione globale sui rifiuti dell'UE non venga aggirata spedendo questi ultimi in paesi terzi nei quali le norme e le prestazioni in materia di gestione dei rifiuti differiscono notevolmente da quelle esistenti nell'UE. È importante stabilire a livello UE norme comuni sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti al fine di evitare una situazione nella quale gli operatori illegali sceglierebbero di spedire i loro rifiuti attraverso paesi UE con norme interne meno severe di altri, al fine di esportare tali rifiuti dall'UE (scenario di port hopping). Le norme dell'UE sono giustificate anche per le spedizioni intra-UE di rifiuti in considerazione del fatto che l'industria dell'UE in materia di rifiuti è altamente integrata, nonché al fine di assicurare parità di trattamento e chiarezza giuridica per tutti gli operatori economici in questo settore.

Il valore aggiunto di un approccio a livello UE alla spedizione di rifiuti consiste altresì nel fatto che assicura la coerenza nell'attuazione della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE da parte di ciascuno Stato membro. Le disposizioni dettagliate contenute nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti evitano che gli Stati membri sviluppino interpretazioni diverse di tali disposizioni, che ostacolerebbero le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il presente regolamento prende spunto da e migliora il funzionamento dell'attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CE) n. 1013/2006, che a sua volta si basa sul regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Il regolamento si basa in particolare sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, pubblicata dalla Commissione nel gennaio del 2020.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Il regolamento proposto è una risposta all'esortazione contenuta nel Green Deal europeo, nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare e nel piano d'azione per l'inquinamento zero affinché la Commissione proponesse una revisione ambiziosa delle norme UE in materia di spedizioni di rifiuti.

Gli obiettivi del presente regolamento sono sostenuti dal [quadro finanziario pluriennale](#) e da [Next Generation EU](#), che pongono entrambi un'enfasi importante sui finanziamenti e sugli investimenti per sostenere la transizione dell'economia europea verso modelli climaticamente neutri e circolari. Rientrano in tale contesto gli investimenti destinati a modernizzare la gestione dei rifiuti, aumentare la capacità di riciclaggio di taluni flussi di rifiuti e promuovere il riciclaggio di qualità elevata e l'innovazione.

L'economia circolare è integrata altresì nella matrice del programma Orizzonte Europa sulla ricerca, in particolare nel suo partenariato sulla circolarità ed è uno dei pilastri del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2021–2027.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Attualmente gli esportatori dell'UE sono tenuti a seguire la procedura di controllo dei paesi terzi inclusi nel regolamento (CE) n. 1418/2007, quando vi esportano rifiuti. Il presente regolamento della Commissione impone un aggiornamento periodico che richiede risorse umane e fondi per studi di sostegno da parte della Commissione. Al momento tale sottocompito di attuare le norme in materia di spedizione dei rifiuti dell'UE è svolto dalla DG TRADE. Con la proposta di regolamento, il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione verrebbe abrogato e sostituito da norme nuove, la cui attuazione richiederebbe anch'essa risorse della Commissione. Si prevede che tale compito non sarà più svolto dalla DG TRADE ma dalla DG ENV e quindi si propone un trasferimento di ETP dalla DG TRADE alla DG ENV. Per lo svolgimento di questi nuovi compiti sarebbe necessario circa 1 ETP aggiuntivo presso la DG ENV.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2027
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁶⁹

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

– a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti, e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti, e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti, e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

⁶⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracom.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non-diss. ⁷⁰	di paesi EFTA ⁷¹	di paesi candidati ⁷²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3.2	09 02 02 - Economia circolare e qualità della vita	Diss.	SÌ	NO	NO	NO
7.2	20 01 02 01 - Retribuzioni e indennità	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7.2	20 02 01 01 - Agenti contrattuali	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7.2	20 02 06 02 - Spese per conferenze e riunioni	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7.2	20 03 17 - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF):	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁷⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷² Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Risorse naturali e ambiente
---	---	-----------------------------

DG: ENV			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2024-2027)
• Stanziamenti operativi							
09 02 02 - Economia circolare e qualità della vita	Impegni	(1a)	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
	Pagamenti	(2a)	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
09 02 02 - Economia circolare e qualità della vita ⁷³	Impegni	(1a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁷⁴							
Linea di bilancio							

⁷³ La proposta prevede che in futuro sarà garantita l'interoperabilità del sistema di interscambio elettronico dei dati proposto con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Tale attività necessiterà di risorse finanziarie dedicate e messe a disposizione della DG TAXUD per rendere possibile l'interconnessione decisa. Attualmente, il livello di risorse adeguate per tale lavoro non può essere determinato con certezza, ma si stima che potrebbe richiedere un bilancio massimo stimato di 0,950 milioni di EUR per un periodo di 5 anni, mentre per ogni singolo anno successivo sarà necessario un ammontare per la manutenzione pari a 0,100 milioni di EUR. Si stima altresì che la DG TAXUD necessiterebbe di 0,6 ETP durante i primi cinque anni di attuazione e 0,2 ETP per il mantenimento dell'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Dato che l'investimento di sviluppo sarà realizzato in un periodo di 5 anni, l'importo da addebitare nel periodo 2024-2027 sarà proporzionato allo sforzo compiuto.

⁷⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG ENV	Impegni	=1a+1b +3	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
	Pagamenti	=2a+2b +3	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
	Pagamenti	(5)	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
	Pagamenti	=5+ 6	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
	Pagamenti	(5)	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)					
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660
	Pagamenti	=5+ 6	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660

L'importo riportato sopra alla voce 09.02.02 sarà necessario per sostenere vari compiti di attuazione relativi alle disposizioni legislative, che saranno svolti dalla DG ENV (con il sostegno di altri servizi).

Le attività soggette ad appalto (cfr. elenco di seguito) comprendono il commissionare studi preparatori a sostegno dell'adozione di atti di esecuzione e delegati per attuare una serie di misure previste nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti, in particolare per armonizzare il calcolo delle garanzie finanziarie e per chiarire la classificazione di taluni rifiuti e la distinzione tra beni usati e rifiuti per taluni gruppi di prodotti. Tali attività si intensificheranno nei primi due anni dopo l'adozione del nuovo regolamento.

Oltre alle attività soggette ad appalto, occorre includere il sostegno delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per sviluppare e gestire il sistema di interscambio elettronico dei dati, nonché il sostegno di esperti esterni per attuare la procedura per consentire ai paesi non appartenenti all'OCSE di importare rifiuti UE. Ciò comprende informare tali paesi in merito alle nuove disposizioni, valutare le notifiche di tali paesi e stabilire e aggiornare l'elenco dei paesi non appartenenti all'OCSE autorizzati a importare rifiuti verdi dall'UE.

La proposta prevede anche l'interoperabilità del sistema di interscambio elettronico dei dati proposto con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Tale attività necessiterà di risorse finanziarie aggiuntive, che saranno messe a disposizione della DG TAXUD dalla DG ENV dal programma LIFE, in maniera da rendere possibile l'interconnessione decisa. Attualmente il livello di risorse adeguate per tale attività non può essere determinato con certezza, ma si rimanda alla nota 69 concernente la stima dei costi.

Elenco dei contratti per studi e servizi soggetti ad appalto proposti (gli argomenti possono necessitare di un'ulteriore messa a punto)

Mio EUR (al terzo decimale)

Elenco dei contratti per studi e servizi soggetti ad appalto proposti (gli argomenti possono necessitare di un'ulteriore messa a punto)	2024	2025	2026	2027 ⁷⁵	Periodo 2024-2027
Perfezionamento e gestione del sistema centrale di interscambio elettronico dei dati per le spedizioni di rifiuti (sviluppo TIC e gestione presso la DG ENV)	0,260	0,380	0,180	0,140	0,960
Studio preparatorio per una metodologia armonizzata di calcolo per la garanzia finanziaria	0,100				0,100
Studio preparatorio per individuare i flussi di rifiuti per i quali la Commissione deve fissare soglie di contaminazione dei rifiuti	0,200				0,200
Studio preparatorio per stabilire soglie di contaminazione per ciascun flusso di rifiuti		0,100	0,100	0,100	0,300
Studio preparatorio per individuare i flussi di rifiuti per i quali la Commissione deve stabilire criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti	0,200				0,200

⁷⁵ Si prevede che alcuni studi previsti nel 2027 saranno proseguiti per il periodo che inizia nel 2028.

Studio preparatorio per definire i criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti per ogni flusso di rifiuti		0,100	0,100	0,100	0,300
Sostegno di esperti esterni all'attuazione della procedura per consentire ai paesi non appartenenti all'OCSE di importare rifiuti dell'UE. Ciò comprende informare tali paesi in merito alle nuove disposizioni, valutare le notifiche di tali paesi e stabilire e aggiornare l'elenco dei paesi non appartenenti all'OCSE autorizzati a importare rifiuti verdi dall'UE.	0,500	0,500	0,400	0,200	1,600
Totale per contratti d'appalto (che coprono studi e costi TIC) (senza i costi previsti per il collegamento con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane della DG TAXUD)	1,260	1,080	0,780	0,540	3,660

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2024-2027)
DG: ENV e OLAF⁷⁶						
• Risorse umane		0,509	0,509	0,468	0,193	1,679
• Altre spese amministrative		0,040	0,040	0,040	0,040	0,160
TOTALE DG <.....>		0,549	0,549	0,508	0,233	1,839
		Stanziamenti				

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,549	0,549	0,508	0,233	1,839
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2024-2027)
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,809	1,629	1,288	0,773	5,499
	Pagamenti	1,809	1,629	1,288	0,773	5,499

⁷⁶ Si noti che la DG TAXUD stima che sarebbero necessari 0,6 ETP durante i primi cinque anni di attuazione e 0,2 ETP per il mantenimento dell'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁷⁷	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁷⁸ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

⁷⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁷⁸ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2024-2027)
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	0,509	0,509	0,468	0,193	1,679
Altre spese amministrative	0,040	0,040	0,040	0,040	0,160
Totale parziale per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,549	0,549	0,508	0,233	1,839

Esclusa la RUBRICA 7⁷⁹ del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese amministrative					
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale					

TOTALE	0,549	0,549	0,508	0,233	1,839
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁷⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	1,0	1,0	1,0	1,0			
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
20 03 17 - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF):	1,0	1,0	1,0				
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁸⁰							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)	2,5	2,5	2,0	0,5			
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz⁸¹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - Ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
TOTALE	4,5	4,5	4,0	2,5			

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Per la DG ENV è necessario 1 posto AD in aggiunta al personale attualmente disponibile per l'attuazione generale del regolamento e per garantire la continuità dei diversi lavori preparatori e la redazione del diritto derivato conformemente alle scadenze proposte nel regolamento.</p> <p>Per l'OLAF è necessario 1 posto AD in aggiunta al personale attualmente disponibile per svolgere le azioni investigative e di coordinamento aggiuntive in seno all'OLAF relative alle spedizioni di rifiuti.</p>
Personale esterno	<p>Sono necessari AC per sostenere l'attuazione generale, in particolare l'attuazione delle nuove norme sull'esportazione di rifiuti dall'Unione, e per svolgere il lavoro tecnico concernente la preparazione del diritto derivato necessario per l'attuazione del regolamento in seno alla DG ENV (atti delegati e di esecuzione).</p>

⁸⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁸¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

I costi previsti nella linea di bilancio 09 02 02 saranno a carico del programma LIFE e saranno pianificati nel quadro degli esercizi del piano di gestione annuale della DG ENV. Il fabbisogno in termini di risorse umane sarà preferibilmente soddisfatto da una dotazione supplementare nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse umane, eventualmente combinata con un'eventuale riassegnazione di risorse dalla DG TRADE alla DG ENV.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁸²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

⁸² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021), e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁸³					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

⁸³ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.